

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA 7 aprile 2025, n. 83

**Autorizzazione Unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, art.12 relativa alla costruzione ed all'esercizio di: - impianto da fonte rinnovabile di tipo fotovoltaico ricadente nel Comune di Ascoli Satriano (FG), in località "Giarnera Grande", Zona Industriale, della potenza di 9.896,04 kWp, e relative opere e infrastrutture connesse nel Comune di Ascoli Satriano (FG) (aggiornamento progettuale acquisita agli atti della Conferenza di Servizi decisoria del 17/02/2025).**

**Società proponente: NEXTPOWER DEVELOPMENT ITALIA S.r.l., Via San Marco, n. 21 – MILANO (MI), P. Iva/ Cod. Fis. 11091860962.**

### IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

**Il Dirigente della Sezione Transizione Energetica, ing. Francesco Corvace, su istruttoria del Servizio Energia e Fonti alternative e Rinnovabili**

**PREMESSO CHE**, nell'ordinamento eurounitario ed italiano si segnalano, in materia energetica:

- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, che ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la Legge n. 204 del 4 novembre 2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 novembre 2016, che ha ratificato gli accordi di Parigi (COP 21), già ratificati il 4 ottobre 2016 dall'Unione Europea;
- la direttiva 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;
- il quarto pacchetto comunitario "energia" del giugno 2019 composto da una direttiva (direttiva sull'energia elettrica, 2019/944/UE) e tre regolamenti (regolamento sull'energia elettrica, 2019/943/UE, regolamento sulla preparazione ai rischi, 2019/941/UE, e regolamento sull'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER), 2019/942/UE);
- il quinto pacchetto energia, "Pronti per il 55 %", pubblicato il 14 luglio 2021 con l'obiettivo di allineare gli obiettivi energetici dell'UE alle nuove ambizioni europee in materia di clima per il 2030 e il 2050;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili»;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, Attuazione della direttiva UE 2019/944, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019;
- il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) la cui valutazione positiva è stata approvata con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
- la Legge 79/2022 di conversione del D.L. 36/2022 recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", cosiddetto Decreto PNRR 2;
- il Regolamento UE 2577 del 22 dicembre 2022 che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili;
- Il D.L. 24 febbraio 2023, n. 13 convertito in legge 21 aprile 2023, n. 41 "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune";
- il D.L. 9 dicembre 2023, n. 181, convertito con Legge 2 febbraio 2024, n. 11 recante "disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023";
- il D.L. 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla L. 29 aprile 2024, n. 56, "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)";

- il D.M. 21 giugno 2024, recante “Disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili”.

**ATTESO CHE:**

- il Decreto Legislativo n. 387 del 29/12/2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall’articolo 43 della Legge 1 marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell’art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29/12/2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi impianti, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all’esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un’Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 12 come da ultimo modificato dal Decreto Legge 24 febbraio 2023 n. 13 convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023 n. 41, dalla Regione;
- la Regione con R.R. n. 12 del 14/07/2008 ha adottato il “Regolamento per la realizzazione degli impianti di produzione di energia alimentata a biomasse”;
- il Ministero dello Sviluppo Economico (ora Ministero delle Imprese e del Made in Italy) con Decreto del 10/09/2010 ha emanato le “Linee Guida per il procedimento di cui all’art. 12 del D. Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché Linee Guida tecniche per gli impianti stessi”;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 3029 del 30/12/2010 ha adottato la nuova procedura per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile recependo quanto previsto dalle Linee Guida nazionali;
- la Regione con R.R. n. 24 del 30/12/2010 ha adottato il “Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, «Linee Guida per l’Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili», recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia”;
- il Decreto Legislativo n. 28/2011 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE” che ha integrato il quadro regolatorio ed autorizzativo delle FER;
- la Regione con L.R. 25 del 24/09/2012 ha adottato una norma inerente la “Regolazione dell’uso dell’energia da fonti Rinnovabili”;
- l’Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell’art 12 del Decreto Legislativo 387/2003 e s.m.i., come modificata dall’art 5 del Decreto Legislativo 28/2011, è rilasciata mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
- l’art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all’esito dei lavori della conferenza di servizi, l’amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede;
- con D. Lgs. 16 giugno 2017, n. 104 è stato introdotto (art. 27 bis del D. Lgs. 152/2006) il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale secondo cui “... nel caso di procedimenti di VIA di competenza regionale il proponente presenta all’autorità competente un’istanza ai sensi dell’articolo 23, comma 1, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per

*consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente stesso ...”;*

- la Legge n. 34 del 27/04/2022 di conversione del Decreto-legge del 01/03/2022 n. 17 – “Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali” ha introdotto misure di semplificazione ed accelerazione;
- la Legge 15 luglio 2022, n. 91 (in G.U. 15/07/2022, n. 164) di conversione del Decreto-Legge 17 maggio 2022, n. 50 “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. (22G00059)” (GU Serie Generale n.114 del 17-05-2022), ha introdotto ulteriori misure di semplificazione ed accelerazione in materia energetica;
- la Legge Regionale 7 novembre 2022, n. 28 “Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica”, in applicazione dei principi di efficientamento e di riduzione delle emissioni climalteranti e al fine di attenuare gli effetti negativi della crisi energetica, ha disciplinato le misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale fra livelli e costi di prestazione e impatto degli impianti energetici;
- con DGR del 19 dicembre 2022, n. 1901 “Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.ii. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d’Obbligo” sono stati aggiornati e ridefiniti gli incumbenti in capo ai proponenti di FER;
- con DGR 17 luglio 2023, n. 997 la giunta regionale pugliese ha espresso il proprio “Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia” attesa la rinnovata strategicità rivestita dal tema dell’incremento della produzione e dell’uso delle fonti rinnovabili, per gli obiettivi di decarbonizzazione raggiungibili anche con la penetrazione dell’idrogeno tra le FER.
- è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 12 dicembre 2024 il D. Lgs. 25 novembre 2024, n. 190, “Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell’articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118” che introduce importanti semplificazioni per i regimi amministrativi relativi alla produzione di energia da fonti rinnovabili (FER);
- Pur a fronte del sopradetto D Lgs 190/2024, il D. Lgs. 387/2003 resta applicabile al procedimento *de quo*, *ratione temporis* in ragione del periodo dell’istanza e di svolgimento dell’iter autorizzatorio, insieme alla normativa di seguito richiamata, tra cui il DM 10/09/2010, il D. Lgs 28/2011, il DL 17/2022 convertito con modificazioni dalla L. 27 aprile 2022, n. 34 e quanto necessario per lo svolgimento del modulo autorizzativo di cui all’art.12 del D. Lgs 387/2003 e ss.mm.ii, recepito con la LR 25/2012.

#### **RILEVATO CHE:**

- la Società **NEXTPOWER DEVELOPMENT ITALIA Srl** (di seguito per brevità solo “Società” o “Proponente” o entrambi), con nota acquisita al prot. n. 2827 del 19/03/2021, formulava istanza di Autorizzazione Unica (AU) ai sensi del D. Lgs. n. 387/2003, per la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica ad inseguitori monoassiali con sistema di accumulo per la produzione di energia elettrica, sito nel Comune di Ascoli Satriano (FG) in località “Giarnera Grande”, Zona Industriale, avente potenza di 14.056,30 kW e una potenza in immissione di 9.990 kW, alla tensione di rete di 20 KV, comprensivo delle opere ed infrastrutture connesse nel Comune di Ascoli Satriano (FG), acquisita dal sistema telematico con il Cod. Id. **01MGD11**;
- la Provincia di Foggia, Autorità competente ai fini PAUR, con nota prot. provinciale n. 36388 del 14/07/2021, acquisita al protocollo di questa Sezione al n. 8507 del 05/08/2021, comunicava l’avvenuta pubblicazione sul proprio sito web, ai sensi dell’art. 27-bis, co. 2 del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., del progetto dell’impianto fotovoltaico in oggetto e –contestualmente- chiedeva agli Enti e alle Amministrazioni in indirizzo di verificare “l’adeguatezza e completezza della documentazione” per i profili di rispettiva competenza;

- con nota prot. n. 2382 del 18/03/2022, esaminata la documentazione in atti, questa Sezione trasmetteva il preavviso di improcedibilità e il contestuale invito al completamento dell'istanza che la Società riscontrava con nota del 15/04/2022, acquisita al prot. n. 3424 del 22/04/2022, precisando l'impossibilità al caricamento della sopra citata documentazione sul portale regionale Sistema Puglia poiché non ancora attiva la relativa sezione;
- successivamente, la Società procedeva al caricamento della documentazione integrativa sul portale regionale Sistema Puglia e, con nota acquisita al prot. al n. 4058 del 16/05/2022, trasmetteva la comunicazione di documentazione integrata, allegando, altresì la dichiarazione di conformità della documentazione presentata ai fini A.U. e di quella presentata ai fini P.A.U.R.;
- questa Sezione, con nota prot. n. 8243 del 26/08/2022, comunicava la completezza tecnico-amministrativa della documentazione presentata;
- il Proponente, con nota del 9/02/2023 acquisita al prot. n. 2714 di pari data, chiedeva *“per effetto delle modifiche introdotte dal D.L. n. 17/2022 (“Decreto Energia”) [...]:*
  - *alla Provincia di Foggia di convertire il procedimento per l'autorizzazione del Progetto - da PAUR (attualmente in corso) in Procedimento di Autorizzazione Unica o in alternativa, nel caso in cui la conversione del procedimento e la salvezza di autorizzazioni, nulla osta, permessi, pareri ed atti di assenso comunque denominati non rientrino nella competenza della Provincia di Foggia, di disporre la chiusura e archiviazione del PAUR;*
  - *alla Regione Puglia di proseguire, nel rispetto dei termini perentori previsti ex lege, con il procedimento volto al rilascio della Autorizzazione Unica, ai sensi del Dlgs. n. 387/2003, già avviato in relazione al Progetto, con salvezza delle autorizzazioni, nulla osta, permessi, pareri, atti di assenso, comunque denominati - ivi incluso il preventivo di connessione rilasciato da Enel - resi fino alla data presente, atteso che il Progetto è il medesimo già validato dai predetti enti, con la conseguenza che i pareri già resi non necessitano di rinnovo e devono confluire senza ulteriori formalità nel procedimento di AU da proseguire”;*
- la Provincia di Foggia, Autorità competente ai fini PAUR, con nota prot. provinciale n. 10558 dell'01/03/2023 acquisita al prot. n. 3967 di pari data, comunicava la chiusura del procedimento e sua conseguente archiviazione;
- la Società, con nota del 03/03/2023 acquisita al prot. n. 4069 di pari data, chiedeva a questa Sezione *“(i) di prendere atto della nota emessa in data 01 Marzo 2023 tramite cui la Provincia di Foggia ha statuito l'archiviazione del procedimento di PAUR in capo alla scrivente e (ii) di proseguire, nel rispetto dei termini perentori previsti ex lege, il procedimento volto al rilascio della Autorizzazione Unica, ai sensi del D. lgs. n. 387/2003, già avviato in relazione al Progetto, con salvezza delle autorizzazioni, nulla osta, permessi, pareri, atti di assenso, comunque denominati - ivi incluso il preventivo di connessione rilasciato da Enel - resi fino alla data presente, atteso che il Progetto è il medesimo già validato dai predetti enti, con la conseguenza che i pareri già resi non necessitano di rinnovo e devono confluire senza ulteriori formalità nel procedimento di AU da proseguire, anche al fine di ottenere la declaratoria di pubblica utilità dell'opera e il vincolo preordinato all'esproprio”;*
- questa Sezione, con nota prot. n. 6485 dell'11/04/2023, comunicava l'avvio formale del procedimento e convocava per il giorno 4/05/2023 la riunione di Conferenza di Servizi in modalità sincrona e da remoto, e invitava contestualmente la Società a procedere all'integrazione di talune lacune documentali riscontrate;
- con note del 26/04/2023 acquisite al prot. n. 7498 e n. 7499 di pari data, la Società inviava la documentazione richiesta da questa sezione con la citata nota prot. n. 6485 dell'11/04/2023, e comunicava *“che al fine di non incorrere nel superamento della soglia di 20MW relativa alla specifica categoria progettuale indicate nell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006”* rimodulava *“il progetto diminuendo la potenza nominale dell'impianto da 14.056,30 kW a 11.837,80 kW”;* veniva anche caricata sul portale regionale Sistema Puglia la richiesta perizia giurata *“con cui il proponente dichiara sotto la propria responsabilità di non ricadere in alcuna delle condizioni derivanti dall'applicazione dei criteri di cui all'allegato V alla parte seconda del D.lgs 152/2006 individuati*

*come rilevanti e pertinenti al paragrafo 4 delle Linee Guida di cui al Decreto Ministero dell'Ambiente n. 52 del 30/03/2015, tali per cui le soglie dimensionali previste nell'allegato IV della parte seconda del D.lgs 152/2006, nonché nella normativa regionale, non siano da ritenersi adeguatamente ridotte o ricalcolate, risultando di tutta evidenza e per l'effetto che il progetto di cui trattasi non supera la soglia di potenza che impone la verifica di assoggettabilità a VIA, a norma della legislazione nazionale e regionale vigente e coordinata";*

- con nota prot. 2274 del 27/04/2023, acquisita al prot. n. 7534 di pari data, il Consorzio ASI Foggia comunicava di non essere stato in alcun modo coinvolto dall'Ente procedente nell'iter procedurale svoltosi né, tanto meno, di essere stato invitato a rilasciare parere di competenza, che risulta essere obbligatorio atteso che le aree interessate dall'insediamento dell'impianto ricadono in Agglomerato ASI "Ascoli Satriano" e pertanto di competenza del medesimo Consorzio, e, con nota prot. 2307 del 28/04/2023, in atti al prot. n. 7878 di pari data, chiedeva il rinvio della Conferenza di Servizi fissata per il giorno 5/03/2023;
- questa Sezione preso atto della richiesta del Consorzio ASI di Foggia e delle motivazioni sottese, con nota prot. n. 8017 del 05/05/2023, disponeva il rinvio della Conferenza di Servizi alla data del 17/05/2023 da svolgersi in modalità sincrona, e da remoto;
- durante la conferenza di servizi tenuta il 17/05/2023 si acquisivano i pareri e le note pervenute e:
  - si prendeva atto che non era pervenuto il parere paesaggistico della Provincia di Foggia, competente al rilascio dello stesso, così come il parere di ARPA;
  - la società dichiarava di impegnarsi a prendere contatti con il Comune di Ascoli Satriano per accordare le misure compensative ai sensi del par. 16.5 del D.M. 10/09/2010, nonché di sollecitare il parere relativo alla conformità urbanistica del progetto in questione;
  - il funzionario regionale invitava la società a riscontrare quanto richiesto dal Servizio Energia con nota prot. n. 6485 dell'11/04/2023 e ad aggiornare la documentazione e gli elaborati in atti e sul portale regionale Sistema Puglia con il nuovo layout dell'impianto; a tal proposito il proponente si impegnava: ad inviare il quadro economico della sola fase di dismissione e ripristino, a caricare sul portale regionale "Sistema Puglia" tutte le integrazioni inviate non presenti a portale, ad aggiornare tutti gli elaborati al nuovo layout ultimo depositato prima del rilascio AU;
- questa Sezione, con nota prot. n. 10313 del 23/06/2023, trasmetteva il verbale della Conferenza di Servizi tenutasi il 17/05/2023, unitamente ai pareri e alle note pervenute medio tempore;
- il Proponente con nota acquisita al prot. n. 10675 del 4/07/2023 inviava alla Provincia di Foggia, Lavori Pubblici, Settore Viabilità, Concessioni Stradali e rilevazioni, la domanda di concessione per attraversamento suolo permanente comprensiva di tutta la documentazione richiesta dal medesimo ente con nota prot. provinciale 34037 del 30/06/2023;
- con nota acquisita al prot. n. 11752 del 28/07/2023, la Società inviava la richiesta *"di ulteriore proroga per dare riscontro alle richieste dell'Autorità di Bacino nonché per l'adeguamento di tutta la documentazione progettuale sulla base del nuovo layout di impianto"*;
- questa Sezione, con nota prot. n. 12304 del 29/08/2023, convocava per il giorno 26/10/2023 la riunione di Conferenza di Servizi in modalità sincrona e da remoto, per l'esame del progetto di cui trattasi, durante la quale:
  - si acquisivano i pareri e le note pervenute,
  - il Consorzio ASI di Foggia ribadiva il parere non favorevole così come già deliberato dal CdA del medesimo Consorzio con decisione n. 5, Verbale della seduta del 4.05.2023, e decisione n. 6, verbale della seduta n.6 del 31/05/2023;
  - il funzionario regionale ribadiva la necessità di acquisire il parere paesaggistico di competenza dalla Provincia di Foggia, il parere di ARPA e il parere dell'Amministrazione Comunale sia per quanto concerne la conformità urbanistica, sia per le misure di compensazione;
  - con riferimento alle misure di compensazione la Società dichiarava di aver avanzato una proposta al Comune di Ascoli Satriano con nota del 28/09/2023 acquisita agli atti della Conferenza;

- il verbale della Conferenza di Servizi tenutasi il 26/10/2023 veniva trasmesso con nota prot. n. 15296 del 30/11/2023, allegando le note e i pareri pervenuti medio tempore;
- la Società, con nota del 12/09/2023 acquisita al prot. n. 12562 del 12/09/2023, comunicava il caricamento delle integrazioni richieste da questa Sezione e l'aggiornamento del progetto al nuovo layout dell'impianto di potenza pari a 9.998,04 KWp, sul portale regionale Sistema Puglia;
- con nota del 28/09/2023 acquisita al prot. n. 13219 di pari data, il Proponente invitava la Provincia di Foggia, Settore Viabilità, il Servizio regionale Gestione Opere Pubbliche, ARPA Puglia, il Comune di Ascoli Satriano e il Consorzio ASI a fornire il nulla osta, atto di assenso e/o parere richiesto per tutti gli aspetti di propria competenza;
- con nota del 19/10/2023 acquisita al prot. 13912 di pari data, la Società inviava al Comune di Ascoli Satriano la *"Richiesta di dati anagrafici per comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 11 e 16 del DPR 327/2001"*;
- il Proponente, con nota del 23/11/2023 acquisita al prot. n. 15059 in pari data, sollecitava la convocazione della Conferenza di Servizi decisoria;
- questa Sezione, con nota prot. n. 16089 del 28/12/2023, convocava per il giorno 22/01/2024 la riunione di Conferenza di Servizi in modalità sincrona e da remoto, successivamente rinviata con nota prot. n. 33042 del 20/01/2024, al giorno al 16/02/2024, su istanza del proponente acquisita al prot. n. 38035 del 23/01/2024 per consentire al Comune di Ascoli Satriano di esprimersi sulle misure di compensazione proposte dalla Società;
- durante la conferenza di servizi tenutasi il 16/02/2024 si acquisivano i pareri e le note pervenute e il Consorzio ASI Foggia ribadiva il parere non favorevole alla realizzazione del progetto, già espresso con nota ASI n. 2620 del 15/05/2023 e reiterato in tutte le Conferenze di Servizi adducendo quale ulteriore motivo ostativo, la mancata trasmissione dell'istanza insediativa prodromica a qualunque tipo di valutazione. A tal proposito la Società rilevava che la partecipazione dell'ente alla conferenza di servizi del 17/05/2023 durante la quale il Consorzio ASI valutava il progetto, costituiva *"un elemento idoneo a superare il vizio dedotto"*;
- il Proponente con nota acquisita al prot. n. 35312 del 22/01/2024 riscontrava la richiesta di integrazione documentale all'Autorità di Bacino dell'Appennino Meridionale per l'espressione del parere di competenza che veniva acquisito nel corso della conferenza di servizi del 16/02/2024, giusto verbale trasmesso con nota prot. n. 103764 del 27/02/2024;
- la Società, con comunicazione acquisita al prot. n. 90388 del 20/02/2024, comunicava di aver presentato istanza di compatibilità paesaggistica tramite lo sportello telematico della Provincia di Foggia;
- con nota prot. 103764 del 27/02/2024 questa Sezione trasmetteva il verbale della Conferenza di Servizi tenutasi il 16/02/2024; con la medesima nota questa Sezione:
  - sollecitava la Provincia di Foggia, ARPA e il Comune di Ascoli Satriano al rilascio dei pareri di competenza;
  - invitata *"il Consorzio ASI e la Società Proponente a fornire chiarimenti in merito al perfezionamento giuridico e amministrativo della titolarità delle aree sulle quali insisterà l'impianto oggetto di autorizzazione unica, atteso che, come emerso nei lavori della Conferenza di Servizi, le stesse aree ricadono nell'agglomerato industriale del Consorzio ASI Foggia"*, riscontrata dal proponente con nota del 15/03/2024 acquisita al prot. n. 135889 in pari data, e dal Consorzio ASI con nota del 13/06/2024 acquisita al prot. n. 294047 del 14/06/2024;
- la Società, con nota del 4/03/2024 acquisita al prot. n. 112680 in pari data, inviava ad ARPA Puglia e a questa Sezione per conoscenza il sollecito alla formulazione del parere di propria competenza, successivamente riformulato con nota acquisita al prot. n. 316193 del 24/06/2024;
- la Provincia di Foggia, Servizio Tutela del Territorio, trasmetteva, con nota dell'8/03/2024 acquisita al prot. n. 123974 di pari data, la determinazione del Dirigente del Servizio Tutela del Territorio n° 358 del 07/03/2024 con la quale veniva rilasciato l'Accertamento di Compatibilità Paesaggistica con prescrizioni, ai sensi dell'art 91 delle NTA del PPTR, relativo all'intervento indicato in oggetto;

- il Proponente, con nota acquisita al prot. n. 154532 del 26/03/2024, inviava a questa Sezione la diffida alla conclusione del procedimento;
- con nota acquisita al prot. n. 187399 del 16/04/2024, la Società riscontrava le richieste di chiarimenti di ANAS, il cui parere veniva successivamente acquisito nel corso della conferenza di servizi tenuta il 18/06/2024;
- il Proponente, con nota acquisita al prot. n. 192458 del 18/04/2024, formulava al Consorzio ASI Foggia la richiesta di incontro al fine di agevolare la conclusione della conferenza dei servizi;
- questa Sezione con nota prot. n. 239062 del 20/05/2024 convocava per il giorno 18/06/2024 la riunione di Conferenza di Servizi in modalità sincrona e da remoto, durante al quale:
  - si acquisivano i pareri e le note pervenute tra cui l'accertamento di Compatibilità paesaggistica con prescrizioni rilasciato con Determinazione Dirigenziale n. 358 del 07/03/2024 del Responsabile del Servizio Tutela del Territorio della Provincia di Foggia;
  - il Consorzio ASI Foggia ribadiva il parere non favorevole alla realizzazione del progetto in oggetto;
  - con riferimento alle misure di compensazione, la Società richiamava il contenuto della nota del 28/09/2023 inviata al Comune di Ascoli Satriano e contenente la proposta di misure compensative avanzata al medesimo comune;
- in data 31/5/2024, la Società notificava nei confronti di questo Ente regionale un ricorso, proposto innanzi al TAR Puglia Sede di Bari e allibrato al R.G. n. 758/2024, a mezzo del quale instava l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dalla Regione Puglia sull'istanza di A.U. avente ad oggetto l'iniziativa imprenditoriale in commento, con conseguente declaratoria dell'obbligo dell'Amministrazione di provvedere in ordine alla suddetta istanza e di rilasciare l'autorizzazione richiesta; o, in subordine, per la condanna della Regione Puglia a concludere il procedimento di Autorizzazione Unica, anche mediante la nomina di un Commissario ad acta;
- Il verbale della Conferenza di Servizi veniva inviato con nota prot. n. 364635 del 18/07/2024;
- la Società, con nota acquisita al prot. n. 327544 del 28/06/2024, riscontrava il parere negativo rilasciato dal Comune di Ascoli Satriano sull'impianto in oggetto, acquisito durante la riunione di conferenza di servizi del 18/06/2024, e contestualmente sollecitava il Comune medesimo ad esprimersi sulla proposta di misure compensative avanzata dalla stessa Società;
- il Proponente, con nota acquisita al prot. n. 404034 dell'8/08/2024, riscontrava le richieste di integrazione documentale formulate da ARPA Puglia, che veniva ulteriormente sollecitata alla formulazione del parere di competenza con nota della Società acquisita al prot. n. 425050 del 02/09/2024;
- con nota acquisita al prot. n. 478627 del 2/10/2024, la Società inviava a questa Sezione la diffida alla conclusione del procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D. lgs. 387/2003;
- con nota acquisita al prot. n. 492038 del 9/10/2024, E-distribuzione SpA chiedeva se, con riferimento al provvedimento di autorizzazione riferito alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione in oggetto, fosse stato chiesto richiesto ed ottenuto il provvedimento di proroga per la conclusione dei lavori di costruzione dell'impianto stesso, attesa la decorrenza del previsto termine entro cui dovevano essere conclusi i lavori di costruzione dell'impianto di produzione; la nota veniva riscontrata dalla scrivente Sezione con nota prot. n. 70521 del 10/02/2025 attestando che il procedimento era corso;
- con nota prot. n. 545728 del 06/11/2024 questa Sezione convocava, per il 20/11/2024, la riunione della Conferenza di Servizi in modalità sincrona e da remoto per l'esame del progetto di cui trattasi;
- Nel corso dei lavori conferenziali del 20 novembre, emergeva che:
  - il rappresentante del Consorzio ASI confermava quanto già messo a verbale nel corso delle precedenti conferenze di Servizi, ossia il parere non favorevole alla realizzazione dell'intervento;
  - il responsabile del procedimento in oggetto, considerato che il Consorzio ASI Foggia stava eccedendo il contrasto dell'iniziativa in oggetto con i piani di sviluppo del medesimo Consorzio, anche in relazione alla efficacia dei titoli di disponibilità delle aree di progetto acquisiti dal Proponente in difetto di placet dello stesso Consorzio, e al fine di addivenire ad una conclusione

consensuale del procedimento, a mente dell'idoneità dell'area sotto il profilo della destinazione d'uso industriale, coinvolgeva il Consorzio alla definizione di misure di compensazione intese quali: opere da porre in capo al Proponente per il completamento dell'urbanizzazione dell'area, anche a vantaggio dei consorziati e in un'ottica di sviluppo dell'area, assegnando d'ufficio 30 giorni al Consorzio per deliberare uno schema attuativo e di assetto di massima e per massimizzare l'integrazione dell'opera nell'area industriale di che trattasi;

- il responsabile del procedimento manteneva una riserva sulla conclusione del procedimento per le motivazioni ivi riferite;
- la Società, con nota acquisita al prot. n. 549894 dell'8/11/2024, trasmetteva la nota di E-distribuzione Spa ED-06-11-2024-P7230119 con la quale, relativamente alla pratica di connessione codice T0736893 afferente al progetto in oggetto, si confermava in via definitiva la soluzione tecnica STMG ai sensi dell'art.33 della Delibera ARG/elt 328/12;
- questa Sezione, con nota prot. n. 611045 del 9/12/2024, trasmetteva alla Società e al Consorzio ASI Foggia il verbale della conferenza di servizi tenutasi il 20/11/2024 per la sottoscrizione, riscontrata dalla Società con nota acquisita al prot. n. 617973 del 12/12/2024 e dal Consorzio ASI Foggia con nota acquisita al prot. n. 618029 del 12/12/2024;
- con istanza depositata in data 13/12/2024 nell'ambito contenzioso pendente innanzi al TAR Puglia Sede di Bari (R.G. n. 758/2024), la resistente Regione Puglia, costituita in giudizio, chiedeva il rinvio della discussione in ragione dell'assegnazione del predetto termine di 30 giorni al Consorzio ASI, per definire condizioni e prescrizioni al fine di addivenire ad una conclusione consensuale del procedimento;
- orbene, a fronte dell'opposizione della società ricorrente a rinviare la trattazione del gravame, alla camera di consiglio del 17/12/2024 il TAR Puglia Sede di Bari sceglieva di trattenere la causa in decisione;
- il Consorzio ASI Foggia, al fine di consentire al Consiglio di Amministrazione di determinarsi in via definitiva rispetto alla promossa istanza di cui all'oggetto, anche con la partecipazione del Proponente e dell'Amministrazione Comunale di Ascoli Satriano, con nota acquisita al prot. n. 14386 del 13/01/2025, chiedeva alla scrivente Sezione un'adeguata proroga del termine di 30 giorni assegnato dal Responsabile del procedimento in oggetto al medesimo Consorzio in sede di riunione della conferenza di servizi tenuta il 20/11/2024 *"per definire condizioni e prescrizioni, o deliberare uno schema attuativo e di assetto di massima per l'esecuzione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, anche con la partecipazione del Proponente e per massimizzare l'integrazione dell'opera nell'area industriale di che trattasi"*;
- con nota acquisita al prot. n. 25293 del 17/01/2025, la Società chiedeva alla scrivente Sezione l'indizione della conferenza di servizi decisoria nel termine di cinque giorni dal ricevimento della citata nota;
- questa Sezione, con nota prot. n. 27029 del 20/01/2025, trasmetteva agli enti coinvolti nel procedimento in oggetto il verbale della Conferenza di Servizi svolta il 20/11/2024 e, contestualmente, convocava la riunione di conferenza di servizi decisoria in modalità sincrona e da remoto per il 17/02/2025;
- *medio tempore*, con sentenza n. 93/2025 del 23/01/2025 (R.G. n. 758/2024), il TAR Puglia Sede di Bari accoglieva definitivamente il ricorso proposto da Nextpower Development Italia s.r.l., e intimava la Regione Puglia *"all'adozione di un provvedimento espresso entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione, o notificazione, della presente decisione; con contestuale nomina di Commissario ad acta nella persona del Dirigente del settore Ambiente, Territorio ed Energia della Regione Basilicata, o suo delegato, che dovrà provvedere nel successivo termine di 90 (novanta) giorni su istanza di parte"*;
- questa Sezione provvedeva a trasmettere propria nota di *"Comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alla ditta catastale proprietaria dei terreni interessati ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità"* via PEC con prot. n. 45493 del 28/01/2025 e altresì via raccomandate A/R;
- il Consorzio ASI Foggia con nota acquisita al prot. n. 71933 del 10/02/2025 convocava una riunione presso la sede del medesimo Consorzio in data 13 febbraio 2025 invitando il rappresentante della società ed il Sindaco di Ascoli Satriano, riscontrata positivamente dalla Società con nota acquisita al prot. n. 73756 dell'11/02/2025;

- durante la riunione della conferenza di servizi del 17/02/2025:
  - il Consorzio ASI Foggia confermava il parere non favorevole alla realizzazione dell'impianto in oggetto, *"Tuttavia, nella logica del collaborativo confronto che deve guidare i lavori conferenziali"*, evidenziava *"la disponibilità del Consorzio a sottoporre all'attenzione dell'organo deliberativo un'ulteriore valutazione, qualora la Società provveda a formulare richiesta insediativa ponendo in essere tutti gli adempimenti normativamente necessari, come da combinato disposto del Regolamento per l'autorizzazione degli impianti alimentati da Fonti di Energia Rinnovabili (FER) e del Regolamento per l'Assegnazione, l'Utilizzo e la Gestione dei Lotti Produttivo-Industriali degli Agglomerati del Consorzio ASI di Foggia, approvati dall'AG il 30 luglio 2024, all'uopo apportando le necessarie modifiche al progetto, al fine di renderlo compatibile ai predetti Regolamenti consortili"*;
  - si prendeva atto della revisione del layout dell'impianto con conseguente lieve riduzione di potenza da 9.998,04 kWp a 9.896,04 kWp; il nuovo layout dell'impianto veniva allegato al verbale della conferenza di servizi;
  - si acquisiva la evidenza della richiesta insediativa presentata dalla Società al Consorzio ASI Foggia, allegata al verbale della Conferenza di Servizi;
  - per quanto concerne la proposta di misure di compensazione, la Società ribadiva quanto già espresso nell'ambito delle precedenti conferenze dei servizi e cioè di essere in attesa di riscontro da parte del Comune di Ascoli Satriano in merito alla proposta già depositata agli atti della conferenza e allegata al modulo parere della Società del 20/11/2024;
  - il Comune di Ascoli Satriano esprimeva parere contrario all'insediamento, così come proposto nell'attesa di valutare la proposta rimodulata compatibile con il regolamento vigente da parte dell'istante;
  - veniva, infine, comunicata l'intenzione del responsabile del procedimento di chiudere favorevolmente i lavori di conferenza, che prende tuttavia atto della proposta della società di revisione progettuale e della volontà della società medesima di presentare istanza insediativa al Consorzio ASI Foggia per le valutazioni di competenza;
- con nota n. 114556 del 04/03/2025, questa amministrazione regionale, nella persona del Responsabile del procedimento A.U., alla luce di quanto sin qui esposto, riteneva trasmetteva il verbale della conferenza di servizi tenutasi il 17/02/2025 e **riteneva concluse le attività istruttorie finalizzate al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D. Lgs. n. 387/2003**, per la costruzione e l'esercizio dell'impianto in oggetto;
- la Società, con nota prot. n. 129010 dell'11/03/2025 chiedeva una proroga del termine di 15 giorni per la trasmissione delle integrazioni documentali di cui alla nota della scrivente Sezione prot. n. 114556 del 04/03/2025, e quindi vale a dire sino al 29 marzo 2025, impegnandosi a non procedere alla nomina del Commissario ad Acta per un periodo di 15 giorni, pari al numero di giorni di proroga richiesti, dalla scadenza del 24 marzo 2025; successivamente, con nota prot. n. 136022 del 14/03/2025 e con nota prot. 140847 del 17/03/2025, sollecitava un riscontro alla predetta nota di richiesta di proroga ribadendo che in casi di accoglimento la stessa Società si sarebbe impegnata a non nominare il Commissario ad Acta per un periodo pari a 15 giorni dalla scadenza del termine del 24 marzo, data ultima entro cui Codesto Ente dovrebbe emanare l'autorizzazione unica e quindi sino all'8 aprile 2025, e si dichiarava *"di rendersi disponibile a rinunciare alla richiesta di pagamento dell'importo di Euro 1.000 stabilito dal Tar Puglia a titolo di refusione delle spese di giudizio"*;
- la Società con nota prot. n. 133106 del 13/03/2025 trasmetteva per completezza documentale le dichiarazioni rese per il rilascio del nulla osta dal MISE alla costruzione ed esercizio delle linee elettriche;
- questa Sezione, con nota prot. 144637 del 19/03/2025, accoglieva l'istanza della Società di proroga del termine per il deposito della documentazione necessaria al rilascio del titolo ex art. 12 del D. Lgs. n. 387/2003; pertanto, per effetto della proroga concessa, il termine per le richieste integrazioni documentali di cui alla nota della scrivente sezione prot. n. 114556 del 04/03/2025 veniva stabilito al 29/3/2025;

- la Società con nota prot. n. 164546 in data 28/03/2025 trasmetteva la documentazione propedeutica al rilascio del titolo autorizzativo e l'atto unilaterale d'obbligo firmato, digitalmente, dall'Amministratore Unico, in data 13/03/2025.
- con nota acquisita al prot.n.0166338 del 31.03.2025 la Società precisava che *"la stessa non ha rinunciato all'insediamento del Commissario ad Acta ma si è impegnata a non nominarlo entro la data dell'8 aprile 2025"*.
- con nota acquisita al prot.n.0177929 del 4.04.2025 la Società richiedeva *"l'apertura della maschera del portale Sistema Puglia al fine di consentire alla scrivente il caricamento della documentazione integrativa richiesta"*.
- con nota acquisita al prot.n.0179173 del 4.04.2025 la Società anticipava in allegato, per completezza d'informazione, la documentazione integrativa richiesta, in attesa dello sblocco della maschera di caricamento del portale Sistema Puglia.

Preso atto delle note e pareri acquisiti ed espressi in Conferenza di Servizi e di seguito riportati in stralcio:

- **Provincia di Foggia, Servizio Tutela del Territorio**, Determinazione n. 358 del 07/03/2024 (acquisita al prot. n. 123974 dell'8/03/2024).

*"[...] Preso atto della valutazione di compatibilità paesaggistica espressa dalla Commissione Paesaggistica provinciale riunitasi nella seduta del 28/02/2024, che in relazione all'intervento in oggetto ha formulato il seguente parere "FAVOREVOLE".*

*[...] DETERMINA*

*DI APPROVARE che la narrativa che precede, forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione; DI RILASCIARE per le motivazioni richiamate nelle premesse, ai sensi dell'art. 91 delle N.T.A. del PPTR, l'accertamento di compatibilità paesaggistica alla società Nextpower Development Italia per il progetto di realizzazione di un "impianto fotovoltaico ricadente nel Comune di Ascoli Satriano (FG) in località "Giarnera Grande", Zona Industriale, della potenza di 14056,30 kW (in riduzione alla potenza nominale di 9.998,04 kWp) e una potenza in immissione di 9990 kW, ed opere di connessione nel Comune di Ascoli Satriano (FG).", sul seguente suolo in catasto:*

- foglio 71, particelle: 57, 99, 121, 185, 190, 192, 218, 220, 223, 258, 286, 287, 331, 333, 587, 589, 591, 592, 618, 619, 620, 690, 691.
- foglio 58, particelle: 43, 149, 391
- foglio 59, particella: 28

*con le prescrizioni e le misure compensative riportate in narrativa al punto "Valutazione della compatibilità paesaggistica e prescrizioni", che di seguito si descrivono:*

*Al fine di consentire un migliore inserimento paesaggistico dell'opera si ritiene necessario disporre le seguenti prescrizioni:*

- *dovrà essere evitata la rimozione della vegetazione naturale arborea od arbustiva;*
- *non è ammissibile l'apertura di nuove strade; la viabilità di cantiere dovrà essere realizzata rispettando gli equilibri idrogeomorfologici evitando l'utilizzo di sostanze bituminose e/o impermeabilizzanti;*
- *al fine di migliorare l'inserimento paesaggistico dell'opera si utilizzino pannelli fotovoltaici con superficie non riflettente;*
- *tutti i lavori di scavo previsti per le opere in progetto dovranno essere eseguiti con l'assistenza archeologica continuativa. Si rappresenta che nell'ambito delle attività di assistenza e scavo archeologico l'elaborazione della documentazione scientifica dovrà essere curata da soggetti con idonei titoli formativi e professionali ai sensi del DM 244/2019.*

• *la data di inizio lavori e il nominativo del soggetto incaricato dell'assistenza archeologica dovranno preventivamente essere comunicati alla Soprintendenza che curerà l'alta sorveglianza sulle attività.*

*In armonia con la decisione della Corte Costituzionale n. 383/2005 nonché con quanto stabilito dalla legge regionale 7 novembre 2022, n. 28, sarà necessario prevedere "misure di compensazione e riequilibrio ambientale e territoriale fra livelli e costi di prestazione e impatto degli impianti energetici".*

*Per quanto sopra evidenziato dovranno essere messe in campo, di concerto con gli Enti gestori e/o gli Enti*

*delegati alla tutela del Bene Pubblico nonché in armonia con le pianificazioni di settore già previste, misure compensative per:*

- *la riqualificazione dei tratturi: prevedendo negli spazi aperti coincidenti con l'area di pertinenza del Tratturello Cervaro Candela Sant'Agata un sistema di pannelli informativi e didattici circa la presenza del tratturo e la sua storia;*
- *la riqualificazione della RER (Acque pubbliche ed Elementi di connessione RER) con interventi di riforestazione delle sponde”.*

- **RFI – Rete Ferroviaria Italiana**, prot. 261 del 4/08/2021 (trasmessa dalla Società e acquisita al prot. n. 9179 del 25/05/2023).

*“[...] Dall'esame degli elaborati progettuali trasmessi, non si riscontra alcuna interferenza con la linea ferroviaria ricadente nella giurisdizione di questa Direzione [...].”*

- **SNAM Rete Gas S.p.A.**, nota prot. n. EAM37676, prot. n. 174 del 19/08/2021 (trasmessa dalla Società e acquisita al prot. n. 9179 del 25/05/2023).

*“[...] sulla base della documentazione progettuale è emerso che le opere e i lavori di che trattasi non interferiscono con impianti di proprietà della medesima società. Segnalava infine che qualora venissero apportate modifiche o varianti al progetto analizzato che la Società venga nuovamente interessata affinché possa valutare eventuali interferenze del nuovo progetto con i propri impianti in esercizio”.*

Parere confermato con nota prot. 158 DEL 03/06/2024, acquisita al prot. n. 264313 del 03/06/2024.

- **Ministero dello Sviluppo Economico (oggi Ministero delle Imprese e del Made in Italy), Direzione Generale per le Attività Territoriali Divisione III - Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise**, prot. 147509 del 30/09/2021 (trasmessa dalla Società e acquisita al prot. n. 9179 del 25/05/2023).

*“[...] NULLA OSTA alla costruzione ed esercizio di linea elettrica interrata BT alla tensione di 230/400V atto al collegamento di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte solare della potenza nominale di 14056,30 Kw, sito nel Comune di Ascoli Satriano Z.I. (FG) località “Giarnera”, subordinandolo all'osservanza delle seguenti condizioni:*

- 1) tutte le opere siano realizzate in conformità alla normativa vigente e alla documentazione progettuale presentata;*
- 2) siano rispettate, in tutti i punti di interferenza con linee di telecomunicazione (attraversamento, parallelismo, avvicinamento) tutte le norme tecniche e le prescrizioni di legge vigenti in materia, in modo da assicurare l'eliminazione di ogni interferenza elettrica.*

*Il presente Nulla Osta è concesso in dipendenza dell'atto di sottomissione redatto dalla società NEXTPOWER DEVELOPMENT ITALIA SRL e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Milano 2, in data 27/05/2020 al n° 1861, senza alcun pregiudizio delle clausole in esso contenute e fatti salvi i diritti che derivano al Ministero dello Sviluppo Economico dal R.D. n. 1775 dell'11/12/1933”.*

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Direzione Generale per le Attività Territoriali Divisione III - Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise con nota prot. 81042 del 21/04/2023 richiedeva la documentazione per il rilascio del nulla osta alla costruzione dell'elettrodotto (istanze separate per la sezione MT e per la sezione AT).

La Società riscontrava la suddetta con nota acquisita al prot. n. 10525 del 29/06/2023 comunicando al MASE che *“per il progetto è già stato rilasciato il nulla osta alla costruzione ed esercizio delle linee elettriche (Pratica. ITBA/3659/2021/QL di cui alla nota di trasmissione MISE Prot. 0147509 del 30/09/2021), inteso solo per la parte di elettrodotto non soggetta all'art. 95 comma 2/bis per la quale invece il nulla osta è sostituito da un'attestazione di conformità del gestore.”*

La Società ha trasmesso l'attestazione di conformità con nota acquisita al prot. n. 133106 del 13/03/2025.

- **Aeronautica Militare, Comando Scuole A.M./3a Regione aerea**, prot. n. 5634 del 03/02/2022 (trasmessa dalla Società e acquisita al prot. n. 9179 del 25/05/2023).

*“[...] ESPRIME PARERE FAVOREVOLE ai sensi e per gli effetti dell’art. 334 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, alla realizzazione dell’impianto fotovoltaico specificato in oggetto.*

*Al riguardo, poiché non è noto se la zona interessata ai lavori sia stata oggetto di bonifica sistematica, ai fini della valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all’art. 15 del D.Lgs. 81/2008 e alla Legge 177/2012, si ritiene opportuno evidenziare il rischio di presenza di ordigni residuati bellici interrati. Tale rischio potrebbe essere totalmente eliminato mediante una bonifica da ordigni bellici per la cui esecuzione è possibile interessare l’Ufficio BCM del 10° Reparto Infrastrutture di Napoli tramite apposita istanza della ditta proponente corredata dei relativi allegati e redatta secondo il modello GEN-BST-001 reperibile, unitamente all’elenco delle ditte specializzate BCM abilitate dal Ministero della Difesa, al seguente link: [http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/GENIODIFE/Pagine/bonifica\\_ordigni.aspx](http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/GENIODIFE/Pagine/bonifica_ordigni.aspx)”.*

- **ENAC – Ente Nazionale per l’Aviazione civile**, nota prot. 50958-P del 21/04/2023 (acquisita al prot. n. 7095 del 21/04/2023).

*“[...] Si sottolinea la necessità di accertare preliminarmente, tramite un tecnico abilitato, se, sulla base dei criteri contenuti nel documento Verifica preliminare, vi siano le condizioni per l’avvio dell’iter valutativo, in quanto, così come riportato sulla procedura pubblicata, “qualora dalle verifiche non dovesse emergere alcun interesse aeronautico, l’utente dovrà predisporre e presentare al Comune competente per territorio e alle eventuali Amministrazioni statali o locali interessate (come ad esempio nel caso di Conferenze di Servizi) un’apposita asseverazione redatta da un tecnico abilitato che ne attesti l’esclusione dall’iter valutativo”. La trasmissione di tale asseverazione alla Scrivente, qualora ne ricorrano i presupposti e fatte salve le risultanze dell’eventuale controllo a campione effettuato su tali documenti, completa gli adempimenti necessari nei confronti di questo Ente.”*

Con riferimento alla suddetta comunicazione, la Società, in data 10/03/2021, ha provveduto a depositare, per il tramite del portale telematico Sistema Puglia, il report della verifica preliminare eseguita dal tecnico abilitato e l’asseverazione di esclusione da iter di valutazione ENAC/ENAV redatta da un professionista abilitato, trasmessa ad ENAC con PEC del 21/04/2023.

- **ASL Foggia**, prot. n. 43354 del 28/04/2023 (acquisita al prot. n. 7878 del 28/04/2023).

*“[...] si esprime parere favorevole per ciò che concerne per ciò che concerne l’aspetto igienico-sanitario, su quanto in progetto a condizione che:*

- *siano osservate le disposizioni proprie di cui al Codice Ambientale (D.to Lgs 152/2006) ed alle modifiche apportate con i D.ti Lgs 116/2020 e 118/2020, in tema di gestione di rifiuti con particolare riferimento:*
  - *ai moduli fotovoltaici in caso di degradazione anticipata di alcuni materiali che ne costituiscono lo strato, quali vetro e polimeri e/o in caso di lesione accidentale degli stessi;*
  - *agli oli esausti derivanti dal funzionamento dell’impianto (dicasi dell’olio contenuto nelle vasche di raccolta dei trasformatori/inverter che dovranno essere adeguatamente trattati e smaltiti presso il “Consorzio obbligatorio degli oli esausti” in ottemperanza, in tal caso, anche al D.to Lgs 27/01/1992 n. 95 e s.m.i., nell’ambito di un piano di disoleazione dell’area interessata e contigua);*
  - *alle batterie tampone a corredo degli impianti di videosorveglianza ed antintrusione, nonché di quelle che alimentano le luci e/o le linee di emergenza;*
  - *al gruppo elettrogeno e al gruppo batterie legate alle cabine elettriche MT e/o di trasformazione AT/MT;*
  - *ai depositi di immondizia e dei rifiuti di altri materiali solidi e/o liquidi che si produrranno durante le operazioni di cantiere e le successive fasi di manutenzione e dismissione del sito;*
  - *alle prescrizioni contenute nei Reg.ti Regli 26/05/2016 n°7 e 04/06/2015 circa, rispettivamente, la disciplina degli scarichi di acque reflue e di quelle meteoriche, di dilavamento e di prima pioggia;*

- *siano ottemperati:*
  - *il D.M.LL.PP. 16/01/1991;*
  - *il D.P.C.M. 08/07/2003, applicativo della legge n°36 del 22/02/2001 per quanto riguarda i limiti di esposizione ai campi elettrici e induzione magnetica, nonché l'obiettivo di qualità per l'induzione magnetica (3 micro Tesla) e relative fasce di rispetto;*
  - *il D.M. 29/05/2008, circa il calcolo delle fasce di rispetto in relazione all'obiettivo di qualità: l'induzione magnetica generata dalle cabine elettriche dovrà essere inferiore a 3 micro Tesla ad una distanza di 4 mt dalle pareti esterne di ogni cabina;*
- *siano scongiurati fenomeni di accumulo ed e/o interferenze di natura elettromagnetica con altri eventuali impianti vicini in considerazione degli obiettivi di qualità previsti dal D.P.C.M. 08/07/2003;*
- *il suddetto parere è condizionato anche all'osservanza delle norme del Testo Unico in materia di Tutela della Salute e della Sicurezza nei luoghi di lavoro (D.to Lgs 09/04/2008, n°81), alla garanzia di approvvigionamento di acqua potabile per le maestranze previa tracciabilità della stessa ed alla previsione, nell'area cantiere, di strutture prefabbricate rimovibili destinate a locali ristoro, spogliatoi, wc (chimici e non) e deposito di DPI."*

Parere confermato con nota prot. 800 del 04/01/2024, acquisita al prot. n. 24243 del 16/01/2024.

- **Regione Puglia, Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture, Sezione Risorse Idriche, prot. r puglia/AOO 075/PROT/05/05/2023/0005413** (acquisita al prot. n. 8608 del 10/05/2023) con la quale si conferma il parere motivato redatto dalla Sezione Risorse Idriche in data 23/11/2021 all'interno del Provvedimento Ambientale Unico.

*"[...] nulla osti alla realizzazione delle opere in progetto, avendo cura, durante la loro esecuzione, di garantire la protezione della falda acquifera. A tal fine appare opportuno richiamare le seguenti prescrizioni di carattere generale:*

- *nelle aree di cantiere deputate all'assistenza e manutenzione dei macchinari deve essere predisposto ogni idoneo accorgimento atto a scongiurare la diffusione sul suolo di sostanze inquinanti a seguito di sversamenti accidentali;*
- *nelle aree di cantiere, il trattamento dei reflui civili, ove gli stessi non siano diversamente collettati/conferiti, dovrà essere conforme al Regolamento Regionale n.26/2011 come modificato ed integrato dal R.R. n.7/2016."*
- **Consorzio ASI Foggia**, prot. n. 2620/2023 del 15/05/2023 (acquisita al prot. n. 8818 del 15/05/2023), con la quale il Consorzio ASI Foggia esprimeva parere non favorevole alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico in parola, acquisito agli atti della conferenza di servizi del 17/05/2023.

Tale parere è confermato e verbalizzato nelle conferenze di servizi del 26/10/2023, del 16/02/2024, 18/06/2024, del 20/11/2024, così come riportato nella narrativa del presente provvedimento di AU.

Durante la conferenza di servizi del 17/02/2025, il Consorzio ASI Foggia conferma il parere non favorevole alla realizzazione dell'impianto in oggetto, *"Tuttavia, nella logica del collaborativo confronto che deve guidare i lavori conferenziali"*, evidenziava *"la disponibilità del Consorzio a sottoporre all'attenzione dell'organo deliberativo un'ulteriore valutazione, qualora la Società provveda a formulare richiesta insediativa ponendo in essere tutti gli adempimenti normativamente necessari, come da combinato disposto del Regolamento per l'autorizzazione degli impianti alimentati da Fonti di Energia Rinnovabili (FER) e del Regolamento per l'Assegnazione, l'Utilizzo e la Gestione dei Lotti Produttivo-Industriali degli Agglomerati del Consorzio ASI di Foggia, approvati dall'AG il 30 luglio 2024, all'uopo apportando le necessarie modifiche al progetto, al fine di renderlo compatibile ai predetti Regolamenti consortili"*, giusto verbale della conferenza di servizi del 17/02/2025.

- **Regione Puglia, Dipartimento Bilancio, Affari generali e Infrastrutture, Sezione Opere pubbliche e infrastrutture, Servizio Autorità idraulica**, nota prot. n. 8134 del 18/05/2023 (acquisita al prot. n. 8947

pari del 18/05/2023).

*“[...] Per effetto della disciplina contenuta nel co. 2 dell’art. 22 della Legge regionale 29 dicembre 2022, n. 32 le “funzioni e compiti” attribuiti alle Province ai sensi dell’art. 25, lett. e), co. 1 della L.R. n. 17/2000”, concernenti le attività di polizia idraulica [sono] comprensiv[e] delle funzioni e compiti concernenti l’imposizione di limitazioni e divieti all’esecuzione di qualsiasi opera o intervento anche al di fuori dell’area demaniale idrica, qualora questi siano in grado di influire anche indirettamente sul regime dei corsi d’acqua, così come previsto dall’articolo 89, comma 1, lettera c), del d.lgs. 112/1998.”.*

*Parimenti, nell’ambito dei comprensori di bonifica, si ricorda che l’Autorità amministrativa competente alle valutazioni in ordine al sistema di gestione e delle tutele dei corsi d’acqua (Autorità amministrativa di polizia idraulica), per effetto della disciplina di cui all’art. 10, co. 1 della L.R. n. 4/2012, è il Consorzio di Bonifica territorialmente competente.*

*Si sottolinea, dunque, la necessità di un coinvolgimento nel procedimento in parola del competente Ufficio della Provincia di Foggia ovvero, nel caso le opere ricadano in ambito del comprensorio irriguo di bonifica, del Consorzio di Bonifica territorialmente competente.*

*Resta la competenza dello scrivente Servizio rispetto all’eventuale valutazione di istanze di concessioni relative agli usi del demanio idrico ai sensi dell’art. 24, co. 2, lett. f) della L.R. n. 17/2000, previo il parere/nulla osta idraulico favorevole di cui innanzi nonché le competenze in capo ai Consorzi di Bonifica secondo i procedimenti disciplinati dal Regolamento per l’uso dei beni del demanio pubblico di bonifica e di irrigazione della Regione Puglia di cui al R.R. 1° agosto 2013, n. 17”.*

- **Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Dipartimento Energia, Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza, Divisione VIII - Sezione UNMIG**, nota prot. n. 878355 del 30/05/2023 (acquisita al prot. n. 9319 del 30/05/2023), che richiama le semplificazioni previste dalla Direttiva direttoriale 11 giugno 2012 in materia di procedure per il rilascio del nulla osta ai sensi dell’art. 120 del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, che pongono in capo al soggetto proponente la verifica preliminare di interferenza con le attività minerarie.

Con riferimento al sopra richiamato parere, questo Ufficio, considerato che:

- la Società, con nota del 26/10/2023 acquisita al prot. n. 10403 di pari data, ha trasmesso alla competente sezione UNMIG del MASE la “Dichiarazione di non interferenza con attività minerarie” con la quale il progettista dell’impianto ha dichiarato “di aver esperito le verifiche di non interferenza con opere minerarie per ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi, attraverso le informazioni disponibili nel sito internet del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica - Direzione generale infrastrutture sicurezza (IS) alla pagina <https://unmig.mite.gov.it/altre-attivita/nulla-osta-minerario-per-linee-elettriche-e-impanti> alla data del 03/05/2022 ed alla data odierna del 19/06/2023 e di non aver rilevato alcuna interferenza con titoli minerari vigenti “ [...] Dalla verifica è risultato che le strutture del progetto ricadono nell’area del titolo minerario CANDELA Concessione di Coltivazione Codice 789 ma a seguito di specifico sopralluogo lo scrivente ha rilevato che le aree di interesse risultano prive di impianti minerari.

*Lo scrivente ha provveduto a inviare alla sezione UNMIG territorialmente competente una dichiarazione sulla attuale insussistenza di interferenze con le attività minerarie, assumendo l’impegno di modificare l’ubicazione dei propri impianti, qualora all’atto dell’avvio dei lavori di realizzazione del progetto risultino in corso lavori minerari temporanei o permanenti.*

*Secondo quanto previsto dalla Direttiva Direttoriale 11 giugno 2012, la presente dichiarazione di insussistenza di interferenze, equivale a pronuncia positiva da parte dell’amministrazione mineraria prevista dall’articolo 120 del Regio Decreto 1775/1993”;*

*ritiene assolto, da parte della Società, l’obbligo di effettuare la suddetta verifica.*

- **Regione Puglia, Dipartimento Bilancio, Affari generali e Infrastrutture, Sezione Demanio e Patrimonio, Servizio Amministrazione Beni del demanio armentizio, ONC e Riforma fondiaria**, nota prot. 6816 del 06/06/2023 (acquisita al prot. 9634 del 06/06/2023).

*[...] Dall'analisi degli elaborati progettuali pubblicati all'indirizzo web <https://www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/SistemaPuglia/AutorizzazioneUnica>, si informa che l'impianto di produzione è situato a più di un Km dal Regio Tratturello "Cervaro-Candela- Sant'Agata" n.38. Inoltre, il cavidotto di vettoriamento esterno attraversa il suddetto Tratturello alla particella 43 del Foglio 58 de N.C. del Comune di Ascoli Satriano in area occupata da SP104.*

*Pertanto, ai fini dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto, avendo rilevato che l'interferenza con il tracciato tratturale è collocata su viabilità provinciale, il Servizio scrivente non è competente al rilascio di alcuna autorizzazione, né di apposita concessione d'uso che dovrà essere richiesta all'Ente gestore della strada."*

- **Provincia di Foggia, Settore Viabilità, Ufficio Concessioni, autorizzazioni stradali e Rilevazioni**, nota prot. 0034037/2023 del 30/06/2023.

*"[...] si richiede alla Società si trasmette la comunicazione di cui all'oggetto, si comunica che per l'esame della stessa, ai sensi dell'art. 8 del Nuovo Regolamento Provinciale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, occorre far pervenire regolare domanda come da allegato, corredata della documentazione richiesta".*

*La Società ha ottemperato alla richiesta con nota acquisita al prot. n. 10675 del 4/07/2023, con la quale ha trasmesso la domanda di concessione per attraversamento suolo permanente comprensiva di tutta la documentazione richiesta dal medesimo ente.*

- **Comando Militare Esercito "Puglia"**, nota prot. 19114 del 17/07/2023 (acquisita al prot. n. 11275 del 17/07/2023),

*[...] esprime parere favorevole all'esecuzione dell'opera precisando che [...] poiché non è noto se la zona interessata ai lavori sia stata oggetto di bonifica sistematica, ai fini della valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all'art. 15 del D.Lgs. 81/2008 e alla L. 177/2012, questo Comando ritiene opportuno evidenziare il rischio di presenza di ordigni residuati bellici interrati.*

*Tale rischio potrebbe essere totalmente eliminato mediante una bonifica da ordigni bellici per la cui esecuzione è possibile interessare l'Ufficio BCM del 10° Reparto Infrastrutture di Napoli tramite apposita istanza della ditta proponente corredata dei relativi allegati e redatta secondo il modello GEN-BST-001 reperibile unitamente all'elenco delle ditte specializzate BCM abilitate dal Ministero della Difesa al seguente link: [http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/GENIODIFE/Pagine/bonifica\\_ordigni.aspx](http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/GENIODIFE/Pagine/bonifica_ordigni.aspx)."*

- **Regione Puglia, Dipartimento Bilancio, Affari generali e Infrastrutture, Sezione Demanio e Patrimonio**, comunicazione acquisita al prot. n. 1261 del 31/08/2023, comunica che ricorre il caso di cui alla nota prot. AOO\_108/3175 del 17/02/2021 recante gli i riferimenti in caso di interessamento di beni appartenenti al demanio regionale.
- **Ministero dell'interno, Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Foggia**, comunicazione prot. n. 14089 del 03/10/2024 (acquisita al prot. n. 13396 del 03/10/2023).

*"[...] comunica che per tale tipologia di procedimento rileva l'istruttoria, ex art. 3 DPR 151/2011, laddove gli insediamenti ricomprendano attività individuate nell'elenco allegato al citato disposto legislativo.*

*Per la compiuta attivazione, occorrerà avviare il richiamato procedimento unicamente per attività in categ. "B" e "C" mentre per le restanti, ricadenti in categ. "A", non necessita la preventiva acquisizione del parere di conformità sul progetto ritenendosi l'adempimento assolto con la presentazione della SCIA.*

*La documentazione da produrre, conformemente alle indicazioni di cui al D.M. 07.08.2012, dovrà essere costituita da istanza (in bollo se dovuto) e corredata, altresì, dalla ricevuta del versamento in C/C ovvero bonifico IBAN, trattandosi di servizio a pagamento reso da parte del Comando dei Vigili del fuoco.*

*Sul punto si evidenzia che l'inoltro dovrà necessariamente avvenire all'indirizzo pec [com.prev.foggia@cert.vigilfuoco.it](mailto:com.prev.foggia@cert.vigilfuoco.it) evitando, quindi, collegamenti a link esterni per l'acquisizione degli allegati trasmessi".*

Con riferimento al sopra richiamato parere, questo Ufficio, considerato che:

la Società, con nota acquisita al prot. 13530 del 06/10/2023 e acquisita agli atti della conferenza di servizi del 26/10/2023, *“in riscontro alla vostra nota protocollo dipvf.COM-FG.REGISTRO UFFICILAE.U.0014089 del 03/10/2023, CONSIDERATO che il progetto NON è soggetto agli obblighi di prevenzione incendi ai sensi del regolamento di cui al DPR 01/08/2011 n. 151”* ha trasmesso al competente Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco la dichiarazione redatta da professionista abilitato che *“il progetto di che trattasi non ricomprende attività individuate nell’elenco allegato al DPR 151/2011 come da dichiarazione del progettista agli atti della Conferenza inviata in data 06/10/2023”*,

ritiene assolto, da parte della Società, l’obbligo di cui alla citata nota.

- **Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le prov. di Foggia e BAT**, prot. n. 13265 del 30/11/2023 (acquisita al prot. n. 15269 del 30/11/2023).

*“[...] le aree interessate dalle opere in progetto (aerogeneratori, cavidotto e infrastrutture connesse) non sono sottoposte a provvedimenti di tutela archeologica ai sensi del D.Lgs. 42/2004, né sono interessate da procedimenti in itinere di tutela archeologica ai sensi degli artt. 10, 13-14 e 45 del citato D.Lgs. 42/2004. Fa eccezione il Tratturello n. 38 “Cervaro - Candela - Sant’Agata”, sottoposto a vincolo con D.M. 22.12.1983 e il cui percorso coincide con una viabilità antica di età romana-imperiale nota in letteratura da foto interpretazione (sito 29) e confermate nella VIArch trasmessa (anomalie da foto interpretazione A3 e A4), interessato da un attraversamento trasversale del cavidotto di connessione.*

*Si evidenzia al contempo che l’opera in progetto si inserisce in un comparto territoriale ad alto indice di significatività archeologica, caratterizzato da un ricco patrimonio di insediamenti antichi cronologicamente differenziabili, databili in particolare tra il Neolitico e l’Età medievale con significative interferenze sia per quanto attiene le due sezioni dell’impianto, sia per quanto attiene il cavidotto di connessione alla CP Ascoli Ovest.*

*Richiamandosi alle molteplici e ripetute criticità di ordine archeologiche come qui di seguito elencate, si prescrive ai sensi della vigente normativa sull’archeologia preventiva che:*

1. *Vengano condotti saggi di scavo archeologici preliminari alla realizzazione delle opere, da parte di società qualificata in possesso di certificazione SOA cat. OS25 che dovrà redigere il relativo piano di indagini, ai fini di acquisire un primo e parziale quadro conoscitivo delle interferenze con beni archeologici, e di definire di conseguenza le più idonee modalità di tutela, in particolare nei casi di eventuali evidenze di particolare rilievo con beni la cui conservazione non può che essere altrimenti assicurata che in forma contestualizzata mediante l’integrale mantenimento in situ. I saggi di scavo dovranno essere condotti nelle seguenti aree:*

- a. all’interno della superficie del settore W dell’impianto, in corrispondenza delle aree di interferenza con il sito 22, corrispondente ad una fattoria di età repubblicana ed imperiale, censita come UCP Area a rischio archeologico nel vigente PPTR della Regione Puglia (Cod. **FGBIS000785**);*
- b. all’interno della superficie del settore E dell’impianto, in corrispondenza delle aree di interferenza*
  - con il sito **23**, corrispondente ad una fattoria di età imperiale, censita come UCP Area a rischio archeologico nel vigente PPTR della Regione Puglia (Cod. **FGBIS000799**) e corrispondente a quanto evidenziato dalla ricognizione di superficie (**UT1**);*
  - con la **UT2** corrispondente ad un’area di dispersione di frammenti riferibile ad una frequentazione rurale di età romana;*
  - con la anomalia lineare da foto interpretazione **A6** riferibile ad una canalizzazione/fossato di età antica.*

2. *Venga attivata la sorveglianza archeologica continuativa per tutte le attività di scavo previste per la realizzazione di ogni opera di scavo e in particolare di posa del cavidotto di connessione, attesa l’interferenza di quest’ultimo con:*

- *con il sito 6, corrispondente ad una fattoria di età repubblicana ed imperiale, censita come UCP Area a rischio archeologico nel vigente PPTR della Regione Puglia (Cod. **FGBIS000395**) e corrispondente a quanto evidenziato dalla ricognizione di superficie (**UT3**);*

- con il sito 7, corrispondente ad un insediamento di età protostorica es arcaica, censito come UCP Area a rischio archeologico nel vigente PPTR della Regione Puglia (COD.FGBIS000391);
- con la vasta area di centuriazione di età romana nota in letteratura e posta nel settore nordoccidentale del territorio di Ausculum.

Si precisa che qualora durante tutti i lavori di realizzazione di tutte le opere in progetto dovessero aver luogo rinvenimenti di carattere archeologico, ai sensi degli artt. 28, 90 e 175 del D.Lgs. 42/04, la Società responsabile dell'esecuzione è tenuta a sospendere immediatamente gli stessi, dandone contestualmente comunicazione a questa Soprintendenza per i provvedimenti di competenza”.

- **Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale**, 3105/2024 del 01-02-2024 (acquisita al prot. n. 56217 dell'01/02/2024).

“[...] si esprime parere complessivo di compatibilità della progettazione delle opere di cui alla procedura in oggetto con le N.T.A. del Piano di Bacino Stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) vigente alla data di formulazione del presente atto, a condizione che siano integrate le seguenti prescrizioni/revisioni di carattere vincolante:

- il layout dell'impianto fotovoltaico del “Campo OVEST” dovrà essere modificato, eliminando tutte le opere fuori terra che interferiscono con le aree perimetrata a “Media pericolosità idraulica” di cui alla Figura 11 della “Relazione di verifica idraulica” integrativa, trasmessa dalla Società Nextpower Development Italia S.r.l., con nota prot. n. NPDI\_DC\_2024\_2 del 12.01.2024. Nello specifico, il nuovo layout del “Campo OVEST” sia definito in modo che le aree di realizzazione dei pannelli fotovoltaici e di ogni opera tecnologica ad esso connesso fuori terra siano esterni alle predette aree interessate da deflussi idrici con tempo di ritorno di 200 anni, come risultanti dalla mappa di Figura 11 allegata alla “Relazione di verifica idraulica integrativa”, al fine di assicurare le adeguate condizioni di sicurezza idraulica e funzionalità per l'intera opera in progetto;
  - sia confermata la realizzazione di opere di protezione idraulica per il campo fotovoltaico posto in destra idraulica (Campo EST), costituite da nuove arginature lungo il perimetro dei lotti (indicati nella figura 9 della “Relazione di verifica idraulica”) oppure dal cordolo di sostegno della recinzione giv<sup>t</sup> previsto da progetto, di altezza compresa tra 30 e 40 cm rispetto al piano campagna;
  - tutti gli attraversamenti interferenti con i reticoli idrografici dovranno essere eseguiti con la tecnologia T.O.C. con pozzetti di spinta realizzati fuori dall'impronta delle aree allagabili, senza apportare modifiche alla viabilità comunale esistente. In fase esecutiva dovranno essere forniti elaborati grafici idonei ad illustrare adeguatamente le modalità di esecuzione dell'attraversamento. La profondità di posa del cavidotto dovrà essere tale da preservare le condizioni di sicurezza avverso i fenomeni erosivi causati dal passaggio della piena. A tal fine in fase esecutiva dovranno essere realizzate specifiche indagini geognostiche atte ad individuare compiutamente la sequenza stratigrafica, in modo tale da calibrare l'analisi del processo erosivo in conseguenza di eventi di piena, e comunque il posizionamento dovrà avvenire sempre in modo da garantire una distanza minima rispetto al punto piv<sub>π</sub> basso dell'alveo di non meno di 1,5 - 2,0 m, mantenendo tale profondità rispetto al piano campagna per un tratto successivo di non meno di 100 m.
  - Ad ogni modo, fermo restando il parere di compatibilità rispetto al P.A.I. innanzi espresso, subordinato alle condizioni innanzi indicate, ai fini di una corretta realizzazione ed esercizio di tutte le opere previste nel progetto di impianto fotovoltaico in oggetto, questa Autorità di Bacino Distrettuale ritiene necessario anche l'inserimento delle seguenti prescrizioni di carattere generale nell'eventuale atto autorizzativo finale delle opere stesse.
1. le attività si svolgano in maniera tale da non incrementare il livello di pericolosità idraulica e geomorfologica presente, né compromettere eventuali futuri interventi di sistemazione idraulica e geomorfologica finalizzati alla mitigazione del rischio;
  2. si garantisca la sicurezza, evitando sia l'accumulo di materiale, sia qualsiasi altra forma di ostacolo al regolare deflusso delle acque;
  3. gli scavi siano tempestivamente richiusi e ripristinati a regola d'arte, evitando l'infiltrazione di acqua

*all'interno degli scavi sia durante i lavori e sia in fase di esercizio;*

4. *il materiale di risulta, qualora non riutilizzato, sia conferito in ossequio alla normativa vigente in materia.*

*La presente valutazione è rilasciata, per quanto di competenza, quale atto endoprocedimentale; sono fatti salvi i diritti dei terzi, le determinazioni delle altre autorità competenti per quanto attiene la valutazione complessiva, compresa quella relativa all'applicazione del Regolamento Regionale 30 dicembre 2010, n. 24, con riferimento agli interventi in progetto”.*

- **Agenzia del Demanio, Direzione regionale Puglia e Basilicata**, prot. n. 4311 del 11/03/2024 (acquisita al prot. n. 124761 dell'11/03/2024), comunica che nell'area oggetto d'intervento non vi sono porzioni che rientrano tra i beni patrimoniali e demaniali gestiti dalla medesima Agenzia.
- **Regione Puglia, Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità urbana, Sezione Urbanistica, Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi civici**, nota prot. n. 160447 del 29/03/2024 (acquisita al prot. n. 160447 del 29/03/2024).

*“[...] Eventuali ulteriori note, provvedimenti, ecc. trasmesse e/o assegnate allo scrivente Servizio afferenti al procedimento in oggetto, prive della richiesta di attestazione di vincolo demaniale di uso civico di cui all'art. 5 comma 2 della L.R. n. 7/98, dovranno intendersi riscontrate nei termini di cui alla suddetta nota prot. n. A00 079/10152 del 25.08.2021. attesta che non risultano gravati da Uso Civico i terreni riportati terreni coinvolti dall'intervento e opere connesse, in quanto per il Comune di Bitetto non risultano terreni gravati da Uso Civico”.*

Con riferimento al sopra richiamato parere, questo Ufficio, considerato che:

la Società, con nota acquisita al prot. n. 9179 del 25/05/2023 e acquisita agli atti della conferenza di servizi del 17/05/2023, ha trasmesso:

- la nota prot. 13068 del 2/11/2021 con la quale il Servizio regionale Osservatorio Abusivismo e Usi civici *“ATTESTA che non risultano gravati da Uso Civico i terreni attualmente individuati catastalmente al Fg. 71 p.lle 590-591-592 e Fg. 58 p.lle 391-149. Altresì si attesta che i terreni ricadenti sulle p.lle 333-331-99- 286-287-223-618-620-619-57-690-691-121-589 del Fg. 71 risultano inclusi nello Stato II° “immobili gravati di uso civico del pascolo ed ubicati nei due vasti comprensori Concinti e Locazione di Ortona, ambedue compresi nell' unica denominazione Concinti, e di quelli messi nella contrada Bisciglieto, siccome terre di portata (Concinti e Bisciglieto di cui alla Sentenza Commissariale in data 15 luglio/ 17 settembre 1938)” - Verifica del perito Geom. Michele Castellano del Luglio 1958 (aggiornato nel 1964) - quali Terre private gravate da uso civico.*

*Si rammenta che, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 7/1998, le terre private ancora gravate da uso civico sono immediatamente affrancate su richiesta degli interessati o d'ufficio”*

- e le determine di affrancazione n. 001 del 18/01/2023 per la P.lla 286-287, Fg 71, n. 110 del 16/03/2023 per la P.lla 99, Fg 71, n. 158 del 16/02/2018 per le P.lle 690-691 Fg 71, n. 159 del 16/02/2018 per le P.lle 223-618-619-620, Fg 71, n. 409 del 15/12/2022 per le P.lle 333-331, Fg 71, n. 413 del 20/12/2022 per la P.lla 589, Fg 71, n. 1272 del 22/11/2016 per le P.lle 57-121, Fg 71,

ritiene assolto, da parte della Società, l'obbligo di cui alla citata nota.

- **Autostrade per l'Italia SpA**, prot. n. ASPI/RM/2024/0007494/EU 10/04/2024 (acquisita al prot. n. 178892 dell'11/04/2024).

*“Esaminata la documentazione posta alla base del presente procedimento, sembrerebbero non sussistere interferenze tra le opere nel complesso ed il patrimonio dell'infrastruttura autostradale e/ la relativa zona vincolata; pertanto, la Scrivente ritiene di non dover esprimere il proprio parere di competenza sull'intervento in oggetto.*

*Qualora, tuttavia, nel corso del presente procedimento si prevedessero opere interferenti con l'infrastruttura autostradale non rilevabili dagli elaborati presentati o successive a varianti sostanziali al progetto, si segnala*

la necessità di riceverne contezza inoltrando alla scrivente Concessionaria ed al Concedente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti apposita richiesta di parere per benessere tecnico”.

- **ANAS, Gruppo FS Italiane**, prot. 331521 del 19/04/2024 (acquisita al prot. n. 197794 del 23/04/2024).

“[...] avendo esaminato l’elaborato planimetrico si comunica che l’area interessata dall’intervento non interferisce con le Strade Statali di ns competenza, né, tantomeno le fasce di rispetto previste dal Codice della Strada.”

- **Comune di Ascoli Satriano**, prot. 7871 del 18/06/2024 (acquisita al prot. n. 300036 del 18/06/2024).

“[...] l’intervento ricade all’interno dell’area industriale di Ascoli Satriano e nella zona ASI il comune si può esprimere solamente dopo aver acquisito il relativo nulla osta da parte dell’ASI stesso e comunque il comune di Ascoli Satriano è contrario in zona industriale al consumo di suolo produttivo per impianti da fonti rinnovabili. Per le misure compensative, qualora dovute, in quanto ripeto il comune è contrario all’installazione dell’impianto, si accorderà nella misura massima prevista dalla legge vigente.

*\*Parere: Contrario\*.*

Durante al Conferenza di Servizi decisoria del 17/02/2025 “il Comune di Ascoli Satriano esprime parere contrario all’insediamento così come proposto nell’attesa di valutare la proposta rimodulata compatibile con il regolamento vigente da parte dell’istante”.

- **ARPA Puglia**, prot. n. 67573 del 16/09/2024 (acquisita al prot.n. 445960 del 16/09/2024).

“[...] occorre rilevare anche che la maggiore consistenza di suolo impiegato per la realizzazione dell’impianto risulta ubicata in Zona Industriale, pertanto, esprime una valutazione favorevole alla realizzazione dell’impianto in questione. La considerazione relativa al cumulo degli impatti è espressa favorevolmente anche con riferimento ai restanti temi (visuali paesaggistiche, patrimonio culturale e identitario, natura e biodiversità, salute e pubblica incolumità)”.

- **E-Distribuzione SpA**, prot. ED-06-11-2024-P7230119 del 6/11/2024, (trasmessa dalla Società con nota acquisita al prot. n. 549894 dell’8/11/2024).

Relativamente alla pratica di connessione codice T0736893 “Facciamo seguito alla Vostra richiesta di validità della soluzione tecnica e vostra comunicazione del 20/09/2024, per comunicarVi ai sensi dell’art. 33 della Delibera ARG/elt 328/12, che la soluzione tecnica di connessione riportata nel preventivo emesso in relazione alla richiesta di connessione in oggetto è tuttora realizzabile e viene quindi confermata in via definitiva”.

Con riferimento al sopra richiamato parere del Consorzio ASI Foggia questo Ufficio rileva che:

- l’impianto di che trattasi risulta ubicato in zona industriale pertanto qualificata come area idonea, inoltre la Società ha ottemperato alla richiesta effettuata dal Consorzio ASI nel corso della Conferenza di Servizi decisoria tenutasi il 17/02/2025, di formulazione di richiesta insediativa al medesimo Consorzio ASI, che risulta acquisita agli atti della stessa Conferenza di Servizi;

Con riferimento al sopra richiamato parere del Comune di Ascoli Satriano lo stesso può ritenersi superabile, atteso che le uniche motivazioni tecniche poggiavano prevalentemente sul parere negativo del Consorzio ASI Foggia, che ha poi aperto ad una riconsiderazione dell’intervento a fronte di prescrizioni. Restano poi dovute le misure di compensazione ex LR 28/2022.

**CONSIDERATO CHE**, con riferimento alla procedura di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità si rileva che:

- il Servizio regionale Gestione Opere Pubbliche, con nota prot. n. 17516 del 9/10/2023 rilasciava il proprio nulla osta in ordine all’approvazione del progetto in questione e alla declaratoria di pubblica utilità dell’opera.
- questa Sezione provvedeva a trasmettere propria nota di “Comunicazione di avviso di avvio del

procedimento di approvazione del progetto definitivo alla ditta catastale in indirizzo proprietaria dei terreni interessati ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità" via PEC con prot. n. 45493 del 28/01/2025 e altresì via raccomandate A/R;

- nel termine di 30 giorni dalla data di notifica delle comunicazioni non sono pervenute osservazioni al procedimento espropriativo avviato.

**CONSIDERATO CHE**, con riferimento alle misure di compensazione territoriale ed ambientale a norma del DM 10/09/2010, Allegato 2 e della L.R. n. 28/2022:

- veniva acquisita agli atti della Conferenza di Servizi del 26/10/2023 e del 20/11/2024 la proposta di misure di compensazione avanzata dalla Società al Comune di Ascoli Satriano con nota del 28/09/2023;
- la Società, nel corso della conferenza di servizi del 17/02/2025, rammentava di aver trasmesso all'Amministrazione comunale di Ascoli Satriano una bozza di proposta di misure di compensazione previste dal D.M. del 10.09.2010, acquisita agli atti della conferenza di servizi del 26/10/2023 e del 20/11/2024 consistente nella *"realizzazione di una o più delle opere di mitigazione ambientale che il Comune di Ascoli Satriano vorrà individuare in apposita convenzione da sottoscrivere con la Società in funzione delle esigenze del proprio territorio per un importo fino a 15.000€ per ogni MWp di potenza di impianto, che, sulla base dell'attuale layout del progetto in autorizzazione risulta pari a circa 150.000€ complessivamente"*.

Il rappresentante del Comune di Ascoli Satriano, nel corso della Conferenza di Servizi del 17/02/2025, aveva dichiarato che la proposta presentata dalla società era ancora oggetto di valutazione da parte del competente organo dell'amministrazione comunale.

- Il Comune di Ascoli Satriano, con parere pervenuto con nota prot. n. 7871 del 18/06/2024 (acquisita al prot. n. 300036 del 18/06/2024), stabiliva che *"per le misure compensative, qualora dovute, in quanto ripeto il comune è contrario all'installazione dell'impianto, si accorderà nella misura massima prevista dalla legge vigente"*.
- Tale ultima affermazione in ordine all'applicazione dell'Allegato 2 del DM 10/09/2010 per gli oneri compensativi, trova anche riscontro per quanto di competenza dell'ufficio regionale competente ai fini del rilascio del titolo finale di Autorizzazione Unica, vista anche la Legge 239/2004 e la decisione n. 383/2005 della Corte Costituzionale, che ritiene illegittima l'esclusione da misure compensative degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, dettando al contempo una specifica interpretazione dell'art. 1, c. 4 della L. 239/2004, in base alla quale possono essere imposte misure compensative di carattere ambientale e territoriale, limitatamente ai casi in cui ricorrano tutti gli altri presupposti indicati nel citato art. 1, co. 4, lett. f), ad esempio "concentrazioni territoriali di attività, impianti ed infrastrutture ad elevato impatto territoriale", ricorrenti nel caso in specie.

**CONSIDERATO CHE** la Società in data 28/03/2025 ha trasmesso:

- un'asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000 circa la conformità del progetto definitivo di cui al punto precedente a tutte le risultanze del procedimento autorizzativo e a tutte le prescrizioni sollevate dagli Enti che hanno partecipato al procedimento stesso;
- una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il legale rappresentante della società si impegna a rispettare tutte le prescrizioni di natura esecutiva formulate dai suddetti Enti;
- un'asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il progettista ha attestato la ricadenza dell'impianto in aree distanti più di 1 Km dall'area edificabile dei centri abitati, così come prevista dal vigente strumento urbanistico;
- una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000, con la quale il tecnico abilitato, ha attestato che in nessuna area dell'impianto vi sia la presenza di ulivi dichiarati "monumentali" ai sensi della L.R. 14/2007;
- un'asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il tecnico abilitato ha attestato la non ricadenza dell'impianto in aree agricole interessate da

produzioni agricole presenti che danno origine ai prodotti con riconoscimento I.G.P.; I.G.T.; D.O.C. e D.O.P;

- dichiarazione sostitutiva di notorietà relativa all'assenza delle cause ostative previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 con l'indicazione dei familiari conviventi resa da tutti i soggetti previsti dall'art. 85 del D.Lgs. 159/2011 (Legale rappresentante, amministratori, soci, sindaci effettivi e supplenti), come da modulistica allegata (Legale rappresentante, amministratori, soci, sindaci effettivi e supplenti);
- documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzione di amministrazioni, direzione e controllo e al capitale sociale, con l'espresso impegno a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- dichiarazione sostitutiva di notorietà di impegnarsi a trasmettere il Piano di Utilizzo in conformità al "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo", (22 agosto 2017), contenuta nel D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120, almeno 90 giorni prima dell'inizio lavori, anche solo per via telematica nonché il piano di gestione e smaltimento dei rifiuti prodotti in fase esecutiva;

La Società, inoltre:

- ha trasferito i file del progetto definitivo, adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi, nell'apposita sezione dedicata sul portale regionale ai fini della successiva validazione da parte dell'ufficio procedente;
- ha ottemperato quanto previsto dalla DGR 2022/1901 e al punto 2.3.5 della D.G.R. n. 35/2007, relativo agli oneri per monitoraggio mediante versamento a favore della Regione Puglia, Dipartimento Sviluppo Economico - Sezione Transizione Energetica, con la causale "D.Lgs. 387/2003 - fase realizzativa – oneri per monitoraggio con relativa dotazione di antinfortunistica (D.Lgs. n. 81/2008) e per l'accertamento della regolare esecuzione delle opere";
- ha depositato quietanza del versamento F24 di tipo ordinario; Sezione Erario, Codice tributo 1552, per i diritti di registrazione dell'Atto Unilaterale d'obbligo digitale al momento della sottoscrizione dello stesso;
- ha preso atto dei contenuti della nota prot. n. 114556 del 04/03/2025, con cui questa Sezione Transizione Energetica – Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili ha comunicato, nella persona del Responsabile del Procedimento, di **poter concludere favorevolmente la fase dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003**, con tutte le prescrizioni sopra elencate e a ogni altra indicazione e condizione fornita con i pareri in atti, che sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione di Autorizzazione Unica, per la costruzione ed esercizio dell'impianto in oggetto, in particolare la legge regionale 7 novembre 2022, n. 28 "*Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica*", per la quale si richiedeva evidenza dell'impegno a fornire compensazioni a favore delle amministrazioni comunali interessati dall'intervento;
- in data 13/03/2025 ha sottoscritto, nei confronti della Regione Puglia, l'Atto unilaterale d'obbligo ai sensi della Delibera di G.R. n. 3029 del 30/12/2010; al riguardo si riferisce che questa Sezione trasmetteva al Servizio Contratti e Programmazione Acquisiti con nota prot. n. 169604/2025 del 1.04.2025 l'Atto Unilaterale d'Obbligo, in corso di repertorio;
- ha dato comunicazione in ordine alle misure di compensazione di cui all'Allegato 2 del D.M. 10/09/2010, e alla L.R. n. 28/2022, come richiamato in atti;
- ha depositato una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del professionista o dei professionisti sottoscrittori degli elaborati progettuali, redatta nelle forme di cui al D.P.R. 445/2000, attestante il pagamento da parte del committente dei correlati compensi calcolati in conformità alle tariffe professionali vigenti ai sensi della legge n. 30 del 05.07.2019, "*Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all'evasione fiscale*";
- ha fornito evidenza, ai sensi e per gli effetti del c. 4bis dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i., della piena ed effettiva disponibilità dell'area su cui si andrà a realizzare l'impianto.

Il progetto definitivo adeguato alle prescrizioni e aggiornato agli esiti conferenziali, solidale al provvedimento autorizzativo, è firmato, in modalità digitale, dalla Sezione Transizione Energetica.

Ai fini dell'applicazione della normativa antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 ed in particolare con riferimento agli artt. 67, comma 5, e 84, comma 2, la Sezione ha acquisito:

- Documentazione antimafia ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. n. 159/11 prodotta dai soggetti indicati dall'art. n. 85 del medesimo decreto;
- Copia di visura camerale storica della società di data non anteriore a 6 mesi;
- Comunicazione di informativa antimafia prot. n. PR\_MIUTG\_Ingresso\_0081165\_20250311 del 11/03/2025; fatto salvo che il presente provvedimento comprende la clausola di salvaguardia di cui all'art. 92 c. 3 del D.Lgs. 159/2011, per cui la determinazione è rilasciata sotto condizione di decadenza in caso di informativa antimafia negativa.

#### **TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO**

Risultano soddisfatti i presupposti per il rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art.12 del D.Lgs. 387/2003 e ss.mm.ii, con tutte le prescrizioni e condizioni richiamate in narrativa, per la costruzione e l'esercizio di:

- un impianto da fonte rinnovabile di tipo fotovoltaico ricadente nel Comune di Ascoli Satriano (FG), in località "Giarnera Grande", Zona Industriale della potenza di 14.056,30 kW e una potenza in immissione di 9.896,04 kWp (come da REVISIONE progettuale acquisita agli atti della Conferenza di Servizi del 17/02/2025), come da validazione di progetto definitivo da parte di e- distribuzione (Codice T07366893);

#### **CABINE IMPIANTO:**

N.5 cabine inverter

N.7 cabine locale tecnico

N.1 cabina utente

N.2 cabine O&M

N.2 cabina di raccolta e sezionamento

- una nuova cabina di consegna collegata in antenna da cabina primaria AT/MT "ASCOLI OVEST CP";
- cavidotto interrato MT a 20KV di collegamento tra i due campi fotovoltaici e la cabina di consegna;
- linea elettrica interrata per la connessione tra la cabina di consegna e la cabina primaria esistente "CP Ascoli Ovest";
- altre opere e infrastrutture connesse, strettamente indispensabili e connesse a quelle di cui ai punti in elenco.

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuata sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, allorquando non veritiere.

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio è stato condotto nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

Il sottoscritto attesta, altresì, che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

#### **VERIFICA AI SENSI del Reg. UE n. 679/2016 e del D.Lgs. 196/03, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 -**

#### **Garanzie alla riservatezza**

"La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. n.

196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, ed ai sensi dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati".

**Valutazione di Impatto di genere (prima valutazione)**

Ai sensi della D.G.R. n. 398 del 03/07/2023 la presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere.

L'impatto di genere stimato risulta (segnare con una X):

- diretto
- indiretto
- X neutro
- non rilevato

**ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011 e ss.mm.ii.:**

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa, a carico del Bilancio Regionale in quanto trattasi di procedura di autorizzazione riveniente dall'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003, rilasciata *ex lege* su istanza di parte.

**La Funzionaria E.Q.**

Ing. Valentina Benedetto

**Il Funzionario Amministrativo**

Dott.ssa Claudia Somma

**IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA****VISTI E RICHIAMATI:**

- gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.;
- l'art. 32 della L. 18 giugno 2009 n. 69 e ss.mm.ii.;
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;
- le Linee guida pubblicate sulla G.U. n. 1/2003;
- l'art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 e ss.mm.ii.;
- la Legge 14 novembre 1995 n. 481 e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale 21 ottobre 2008 n. 31;
- la Legge Regionale 24 settembre 2012 n. 25 e ss.mm.ii., "Regolazione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili";
- la D.G.R. n. 2084 del 28/09/2010 (Burp n. 159 del 19/10/2010): *buone pratiche per la produzione di paesaggio: Approvazione schema di Protocollo di Intesa tra la Regione Puglia, Enti Locali e Società proponenti impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile.*
- la D.G.R. 3029 del 30 dicembre 2010, approvazione della Disciplina del procedimento unico di autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica;
- il R.R. n. 24 del 30/12/2010 così come modificato dalla delibera di G.R. n. 2512 del 27/11/2012 nel cui ambito d'applicazione rientra l'istanza in oggetto.
- la D.D. del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo 3 gennaio 2011, n. 1: "Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 - DGR n. 3029 del 30.12.2010 - Approvazione delle "Istruzioni tecniche per la informatizzazione della documentazione a corredo

dell’Autorizzazione Unica” e delle “Linee Guida Procedura Telematica”.

- il Regolamento UE n. 679/2016 relativo alla “protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” e che abroga la direttiva 95/46/CE (Reg. generale sulla protezione dei dati);
- la D.G.R. 07.12.2020 n. 1974 con cui è stato approvato l’Atto di Alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta Regionale del nuovo Modello organizzativo denominato “modello ambidestro per l’innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA 2.0”;
- il D.P.G.R. 22/01/2021 n. 22 “Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”;
- il D.P.G.R. 10/02/2021 n. 45 con cui sono state apportate integrazioni e modifiche al modello organizzativo “MAIA 2.0”;
- la D.G.R. 22/07/2021 n. 1204 “D.G.R. 1974/2020 ‘Approvazione Atto di Alta Organizzazione MAIA 2.0’. Ulteriori integrazioni e modifiche – D.G.R. n.1409/2019 ‘Approvazione del Programma Triennale di rotazione ordinaria del personale’. Aggiornamento Allegato B)”;
- la D.G.R. 28/07/2021 n. 1289 “Applicazione art. 8 comma 4 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 gennaio 2021, n. 22. Attuazione modello MAIA 2.0 – Funzioni delle Sezioni di Dipartimento”;
- la D.G.R. 30/09/2021 n. 1576 “Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell’art.2, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio, n. 22”;
- la L.R. 26 del 7.11.2022, sui procedimenti autorizzativi ambientali a norma del Codice dell’Ambiente;
- la DGR del 19 dicembre 2022, n. 1901 “Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.i.. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d’Obbligo”;
- la L.R. 28/2022 e s.m.i “norme in materia di transizione energetica”;
- la D.G.R. del 3/7/2023, n. 938 recante “D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati”
- la DGR 17 luglio 2023, n. 997 “Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia”.

#### VERIFICATO CHE:

sussistono le condizioni di cui all’art. 12 c. 3 del D.Lgs. 387/2003 poiché, in particolare:

- il progetto di cui trattasi non supera la soglia di potenza che impone la verifica di assoggettabilità a VIA, a norma dell’art. 9 comma 1-bis del D.L. 17/2022 (Decreto Energia), che ha modificato l’art.6 comma 9 bis del D lgs 28/2011 nei seguenti termini:

*Il limite di cui alla lettera b) del punto 2 dell’allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il procedimento di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale di cui all’articolo 19 del medesimo decreto, e’ elevato a 20 MW per queste tipologie di impianti, purché il proponente allegghi alla dichiarazione di cui al comma 2 del presente articolo un’autodichiarazione dalla quale risulti che l’impianto non si trova all’interno di aree comprese tra quelle specificamente elencate e individuate ai sensi della lettera f) dell’allegato 3 annesso al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2010. La procedura di cui al presente comma, con edificazione diretta degli impianti fotovoltaici e delle relative opere connesse e infrastrutture necessarie, si applica anche qualora la pianificazione urbanistica richieda piani attuativi per l’edificazione;*

- l’esenzione da verifica di assoggettabilità a VIA, nel caso in specie, non rileva ai fini della Procedura Abilitativa Semplificata e comunicazione per gli impianti alimentati da energia rinnovabile, avendo il proponente intrapreso una procedura di Autorizzazione Unica ai sensi dell’art.12 del D lgs 387/2003, applicabile *ratione temporis*, per cui all’autodichiarazione sopra richiamata subentra il modulo della conferenza di servizi con i relativi pareri ed istruttorie resi dagli uffici a vario titolo competenti nell’iter autorizzativo e ritualmente coinvolti;
- il Proponente ha caricato sul portale regionale Sistema Puglia la perizia giurata con cui “dichiara sotto

*la propria responsabilità di non ricadere in alcuna delle condizioni derivanti dall'applicazione dei criteri di cui all'allegato V alla parte seconda del D.lgs 152/2006 individuati come rilevanti e pertinenti al paragrafo 4 delle Linee Guida di cui al Decreto Ministero dell'Ambiente n. 52 del 30/03/2015, tali per cui le soglie dimensionali previste nell'allegato IV della parte seconda del D.lgs 152/2006, nonché nella normativa regionale, non siano da ritenersi adeguatamente ridotte o ricalcolate, risultando di tutta evidenza e per l'effetto che il progetto di cui trattasi non supera la soglia di potenza che impone la verifica di assoggettabilità a VIA, a norma della legislazione nazionale e regionale vigente e coordinata";*

- con riferimento alla **procedura paesaggistica**, la Provincia di Foggia, Servizio Tutela del Territorio, con Determinazione n. 358 del 07/03/2024 (acquisita al prot. n. 123974 dell'8/03/2024), *rilasciava ai sensi dell'art. 91 delle N.T.A. del PPTR, l'accertamento di compatibilità paesaggistica alla società Nextpower Development Italia per il progetto di realizzazione di un "impianto fotovoltaico ricadente nel Comune di Ascoli Satriano (FG) in località "Giarnera Grande", Zona Industriale, della potenza di 14056,30 kW (in riduzione alla potenza nominale di 9.998,04 kWp) e una potenza in immissione di 9990 kW, ed opere di connessione nel Comune di Ascoli Satriano (FG)"* con prescrizioni e misure compensative;
- la comunicazione, prot. n. 114556 del 04/03/2025 con la quale questa Sezione Transizione Energetica ha comunicato, nella persona del Responsabile del Procedimento, di **poter concludere favorevolmente la fase dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003**, con tutte le prescrizioni in atti da ritenersi parte integrante e sostanziale, per la costruzione ed esercizio dell'impianto in oggetto,
- richiamata in particolare la legge regionale 7 novembre 2022, n. 28 "*Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica*", per cui **possono essere previste misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale a carico dei proponenti** di nuovi impianti e infrastrutture energetiche oppure del potenziamento o della trasformazione di impianti e infrastrutture esistenti sul territorio pugliese.

#### **DATO ATTO CHE:**

- con D.G.R. 1944 del 21/12/2023 è stato individuato l'ing. Francesco Corvace quale Dirigente della Sezione Transizione Energetica nella quale è incardinato il procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Unica, per il quale riveste ruolo di Responsabile del Procedimento ex Legge 241/90 e ss.mm.ii.;
- in capo al Responsabile del presente atto e agli altri estensori firmatari non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art.6- bis della Legge n.241/1990 e dell'art.1, comma 9, lettera e) della Legge 190/2012;

**VISTO** l'Atto Unilaterale d'Obbligo sottoscritto dalla **NEXTPOWER DEVELOPMENT ITALIA S.r.l.** in data 13/03/2025

**FATTI SALVI** gli obblighi in capo alla Società Proponente e, specificamente:

- la Nextpower Development Italia S.r.l. ha provveduto a depositare sul portale telematico regionale [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it) nella Sezione "Progetti Definitivi" il progetto approvato in sede di Conferenza di Servizi nonché gli strati informativi dell'impianto di produzione di biometano e delle relative opere di connessione;
- provvedere alle misure di compensazione territoriale ed ambientale a norma del DM 10/09/2010, Allegato 2 e della L.R. n. 28/2022 come richiamato negli atti istruttori ed in particolare come definito nel corso della Conferenza di servizi dell'20/11/2024 e del 17/02/2025.

#### **Precisato che**

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, allorquando non veritiere.

## DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

### ART. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nella nota prot. n. 114556 del 4/03/2025 con la quale la Sezione Transizione Energetica nella persona del Responsabile del Procedimento, attesi gli esiti istruttori curati dal Servizio Energia e Fonti alternative e rinnovabili, comunicava la conclusione della fase dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003, per la costruzione e l'esercizio dell'impianto in oggetto.

### ART. 2)

Di provvedere al rilascio, alla **Nextpower Development Italia S.r.l., Via San Marco, n. 21 – MILANO (MI), P. Iva/Cod. Fis. 11091860962** dell'Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29/12/2003 e s.m.i., della D.G.R. n. 35 del 23/01/2007, della D.G.R. 3029 del 28/12/2010 e della L.R. n. 25 del 25/09/2012 e s.m.i., per la costruzione ed esercizio di:

- un impianto da fonte rinnovabile di tipo fotovoltaico ricadente nel Comune di Ascoli Satriano (FG), in località "Giarnera Grande", Zona Industriale della potenza di 14.056,30 kW e una potenza in immissione di 9.896,04 kWp (come da REVISIONE progettuale acquisita agli atti della Conferenza di Servizi del 17/02/2025), come da validazione di progetto definitivo da parte di e- distribuzione (Codice T07366893);
- cabine impianto: N.5 cabine inverter; N.7 cabine locale tecnico; N.1 cabina utente; N.2 cabine O&M; N.2 cabina di raccolta e sezionamento
- una nuova cabina di consegna collegata in antenna da cabina primaria AT/MT "ASCOLI OVEST CP";
- cavidotto interrato MT a 20KV di collegamento tra i due campi fotovoltaici e la cabina di consegna;
- linea elettrica interrata per la connessione tra la cabina di consegna e la cabina primaria esistente "CP Ascoli Ovest";
- altre opere e infrastrutture connesse, strettamente indispensabili e connesse a quelle di cui ai punti in elenco.

### ART. 3)

La presente autorizzazione unica, rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge n. 241/90, costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e, ai sensi dell'art. 14 quater, comma 1 e seguenti della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza convocata nell'ambito del presente procedimento.

La stessa, ove occorra, ha anche effetti di variante allo strumento urbanistico.

**Tra le condizioni che vincolano l'efficacia del presente atto rientrano a pieno titolo le misure di compensazione ambientale e territoriale a favore dei Comuni territorialmente interessati dalle opere**, richiamate in atti del procedimento e nella narrativa del presente provvedimento, stabilite in Conferenza di Servizi decisoria e tali da consentire, qualora non già formalizzate e stipulate direttamente con le amministrazioni beneficiarie, la sottoscrizione del Protocollo di Intesa come da D.G.R. n. 2084 del 28/09/2010 (BURP n. 159 del 19/10/2010), alla cui stipula è delegato dalla Giunta regionale il Dirigente al Servizio Assetto del Territorio, oggi Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia.

### ART. 4)

La **NEXTPOWER DEVELOPMENT ITALIA S.r.l.** nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione fotovoltaico di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto fotovoltaico di cui al presente provvedimento, dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti

interventuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti nonché di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n. 13 che così recita *"Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l'uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati"*.

La verifica di ottemperanza e il controllo alle succitate prescrizioni e alle altre contenute nel presente provvedimento competono, se non diversamente ed esplicitamente disposto, alle stesse amministrazioni che le hanno disposte.

#### **ART. 5)**

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- durata massima di anni venti, dalla data di entrata in esercizio, per le opere a carico della Società;
- durata illimitata, per l'esercizio delle opere a carico del Gestore della Rete.

Laddove le opere elettriche siano realizzate dal gestore di Rete, l'inizio e la durata dei relativi lavori decorreranno dal rilascio dell'atto di voltura a favore dello stesso.

Inoltre, con riguardo all'esercizio, si specifica che, viste anche le determinazioni del Dirigente della Sezione già Infrastrutture Energetiche e digitali n. 49 del 24/10/2016 e n. 71 del 30/11/2016, il presente titolo può coprire su richiesta tutto il periodo di incentivazione dell'energia prodotta da parte del GSE, ove applicabile e attivata a norma di legge, fino a 20 anni a partire dall'entrata in esercizio commerciale dell'impianto, purché quest'ultima intervenga entro e non oltre 18 mesi dalla data di fine dei lavori.

In assenza di evidenza all'autorità competente regionale della data di entrata in esercizio commerciale ai fini dell'applicazione del periodo precedente, resta l'accezione generale di esercizio dell'impianto ai fini del campo di applicazione del presente titolo autorizzativo.

Pertanto, il proponente è tenuto a comunicare a questo Servizio regionale, l'entrata in esercizio commerciale dell'impianto nei termini suddetti ai fini dell'automatica estensione della durata del titolo autorizzativo *ut supra*.

#### **ART. 6)**

Di dichiarare la pubblica utilità delle opere di realizzazione dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo fotovoltaico, oggetto della presente autorizzazione, nonché di apporre il vincolo preordinato all'esproprio in relazione alle sole opere di connessione alla Rete, ai sensi degli artt. 12, 16 e 17 del D.P.R. 327 del 08/06/2001 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate con la presente determinazione.

#### **ART. 7)**

Di stabilire che ai sensi dell'art. 14-quater comma 4 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii. *"i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza"*, effettuata dalla Sezione Transizione Energetica con la nota prot. n. 114556 del 4/03/2025.

#### **ART. 8)**

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, come modificato dal comma 19 dell'art. 5 della L.R. 25/2012 e s.m.i., entro 180 (centottanta) giorni dalla presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori, dovrà depositare presso la Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico:

- a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5 comma 18 e 20 della L.R. 25/2012, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori ovvero contratto di aggiudicazione di appalto con indicazione del termine iniziale e finale dei lavori;
- b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;

- c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010 e dalla D.G.R. n. 1901 del 19/12/2022 *"Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.i. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d'Obbligo"*;
- d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della dismissione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 100,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010 e aggiornabile secondo le modalità stabilite dal punto 2.2 della medesima delibera di G.R. ovvero dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dalla L.R. 25/2012 ovvero art. 20 della L.R. 52/2019 nonché D.G.R. n. 1901 del 19/12/2022 *"Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.i. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d'Obbligo"*.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni sopra indicato, della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina **la decadenza di diritto dell'autorizzazione** e l'obbligo del soggetto autorizzato al ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Le fideiussioni da presentare a favore della Regione e del Comune devono avere le caratteristiche di cui al paragrafo 13.1 lettera j delle Linee Guida Nazionali approvate con D.M. 10/09/2010 e contenere le seguenti clausole contrattuali:

- espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività delle fidejussioni stesse entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia – ora Dipartimento Sviluppo Economico, Sezione Transizione Energetica, o del Comune, senza specifico obbligo di motivazione;
- la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell'Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
- la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell'art. 1957 del Codice Civile;
- la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere opposta in nessun caso all'Ente garantito.

#### **ART. 9)**

Il termine di inizio dei lavori, per effetto dell'art. 7-bis del D.L. n. 50/2022, convertito nella Legge n. 91/2022, è di mesi 36 (trentasei) dal rilascio della autorizzazione unica; quello per l'ultimazione dei lavori è di anni tre dall'inizio dei lavori conformemente all'art.15, c.2 del DPR 380/2001 e ss.mm.ii.; entrambi i suddetti termini sono prorogabili su istanza motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di Autorizzazione Unica. Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi.

Il collaudo finale dei lavori, redatto da ingegnere abilitato iscritto all'ordine da almeno dieci anni, deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto e deve attestare la regolare esecuzione delle opere previste e la loro conformità al progetto definitivo redatto ai sensi del D.P.R. 5.10.2010 n. 207. La fideiussione rilasciata a garanzia della realizzazione non può essere svincolata prima di trenta giorni dal deposito del certificato ad esso relativo.

I seguenti casi possono determinare la revoca dell'Autorizzazione Unica, il diritto della Regione ad escutere la fidejussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto e il ripristino dello stato dei luoghi ex ante:

- a. mancato rispetto del termine di inizio lavori;
- b. mancato rispetto del termine di realizzazione dell'impianto, fatti salvi i casi di cui all'art. 5, comma 21 della Legge Regionale n. 25 del 25/09/2012;
- c. mancato rispetto di termini e prescrizioni sancite dall'atto unilaterale d'obbligo sottoscritto;

- d. il mancato rispetto dell'esecuzione delle eventuali misure compensative, nei termini riferiti nella Conferenza di Servizi e nel quadro progettuale ove ivi indicate;
- e. esito sfavorevole del collaudo statico dei lavori e delle opere a tal fine collaudabili.

#### **ART. 10)**

La presente Determinazione è rilasciata sotto espressa clausola risolutiva per cui, in caso di non positiva acquisizione della documentazione antimafia di cui all'art. 84, comma 3 del medesimo D.Lgs. 159/2011, o di perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi in capo al proponente accertati nel corso del procedimento, la Sezione Transizione Energetica provvederà all'immediata revoca del provvedimento di autorizzazione.

#### **ART. 11)**

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori di realizzazione delle opere in oggetto compete al Comune, ai sensi dell'art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 15 della L.R. 25/2012. Per le medesime finalità la società, contestualmente all'inizio lavori, deve, a pena di revoca dell'Autorizzazione Unica, previa diffida ad adempiere, depositare presso il Comune, il progetto definitivo, redatto ai sensi del D.P.R. 207/2010 e vidimato dalla Sezione Transizione Energetica.

La Regione Puglia Sezione Transizione Energetica si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

#### **ART. 12)**

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto (ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell'art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree dell'impianto non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale, entro il termine di inizio lavori. L'adempimento dovrà essere documentato dalla società in sede di deposito della documentazione di cui all'art. 4, comma 2, della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5, comma 18, della L.R. 25/2012;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico - edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia e a fornire eventuali informazioni, anche ai fini statistici, per le verifiche degli impegni assunti in fase di realizzazione di cui al paragrafo 4 della D.G.R. n. 3029 del 28/12/2010;
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa

da parte della Ditta a tutti gli Enti invitati alla Conferenza di Servizi, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto Unilaterale d'Obbligo;

- a fornire alla Regione e al Comune interessato, con cadenza annuale, le informazioni e le notizie di cui al paragrafo 2.3.6 della D.G.R. n. 35 del 06/02/2007.

La società è obbligata, altresì, a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'art. 16, comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:

- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - nel titolo autorizzativo e comunque nell'esercizio dell'impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con l'esplicito impegno da parte dell'impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall'appaltatore con altre imprese ai fini dell'esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell'esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli organi di amministrazione, direzione e controllo a al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l'esplicito impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

#### **ART. 13)**

La Sezione Transizione Energetica - Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione della presente determinazione alla Società istante e al Comune interessato.

#### **ART. 14)**

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione nella Sezione Trasparenza del sito istituzionale della Regione Puglia.

#### **ART. 15)**

Il presente provvedimento, redatto in un unico esemplare, composto da n. 44 facciate:

- rientra nelle funzioni dirigenziali;
- è immediatamente esecutivo;
- sarà pubblicato:
  - all'Albo Telematico
  - nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti" e "Provvedimenti dirigenti amministrativi" del sito ufficiale della regione Puglia: [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it);
  - sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà trasmesso:
  - alla Segreteria della Giunta Regionale;
  - alla Direzione amministrativa del Gabinetto del Presidente;
  - alla Segreteria Generale della Presidenza – Sezione Raccordo al Sistema Regionale – Servizio Contratti e Programmazione Acquisti, Ufficiale Rogante;
- sarà trasmesso, per gli adempimenti consequenziali, ivi compreso il controllo di ottemperanza delle prescrizioni qualora disposte:
  - al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e all'attenzione:
  - della CT VIA e della CT PNRR - PNIEC;
  - Dipartimento Energia, Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza, Divisione VIII - Sezione UNMIG;
  - al Ministero della Cultura, Soprintendenza Regionale per le province BAT e Foggia;
  - al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Dipartimento Per I Servizi Interni, Finanziari, Territoriali E Di Vigilanza Direzione Generale Per I Servizi Territoriali Div. XII - Ispettorato Territoriale (Casa Del Made In Italy) - Puglia Basilicata E Molise;

- al Ministero dell'Interno – Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Foggia;
- all'Aeronautica Militare;
- al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana della Regione Puglia:
- Sezione Autorizzazioni Ambientali;
- Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio;
- Sezione Urbanistica, Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi Civici;
- al Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture alla Sezione Opere pubbliche e infrastrutture della Regione Puglia e al:
- Servizio Autorità Idraulica;
- Servizio Gestione Opere Pubbliche;
- Servizio Risorse Idriche
- alla Provincia di Foggia;
- all'Arpa Puglia:
- Direzione Scientifica;
- Dipartimento Provinciale di Foggia;
- all'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale;
- al Comune di Ascoli Satriano (FG);
- al Comando Militare Esercito "Puglia";
- al Consorzio ASI Foggia;
- al Consorzio per la bonifica della Capitanata;
- ASL Foggia;
- ENAC
- alla SNAM Rete Gas S.p.A.;
- al GSE S.p.A.;
- a Terna S.p.A.;
- alla E-Distribuzione s.p.a.;
- a Innovapuglia S.p.A.;
- alla **NEXTPOWER DEVELOPMENT ITALIA S.r.l.** in qualità di destinataria diretta del provvedimento.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

E.Q. Efficientamento di processi di permitting e conferenze di servizi infraregionali  
Valentina Benedetto

Il Funzionario Istruttore  
Claudia Somma

Il Dirigente della Sezione Transizione Energetica  
Francesco Corvace